



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 38/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, S. CIRILLO recante:

"Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015,
8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/2/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/2/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/2/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 38/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Caputo e Cirillo pag. 5

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana - Art. 117. pag. 15

Legge n. 108 del 29 luglio 2021. pag. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 – Art.17 pag. 133

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. ART. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. pag. 136

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge n. 15 del 4 marzo 2009. pag. 215

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Art.8 pag. 236

Norme in materia ambientale. ART. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 19 pag. 242

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)

L. n. 157 dell'11 febbraio 1992 – Art. 26 pag. 250

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

Normativa regionale

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021. pag. 251

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11. pag. 260

Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.

L.R. n. 6 del 23 aprile 2021. pag. 267

Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici e Fondazioni e di rilancio della forestazione.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019. pag. 269

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

L.R. n. 30 del 29 dicembre 2015. pag. 281

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012. pag. 284

Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007. pag. 289

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L.R. n. 1 dell'11 gennaio 2006 – Art. 3 pag. 310

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

L.R. n. 8 del 26 giugno 2003. Art.20 pag. 312

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002. pag. 313

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 – Art. 3 pag. 327

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria. Art. 3 Legge finanziaria.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996. pag. 328

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

pag. 382

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 310/2011

pag. 429

Corte Costituzionale sentenza n. 324/2010

pag. 456

**Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea**

Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”

I Consiglieri



Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di fornire chiarezza normativa in materia di risarcimento danni da fauna selvatica, non più limitato ai fondi ed alle produzioni agricole, ma esteso ad altre fattispecie di danno, quale quella relativa alla circolazione stradale, demandando ad un regolamento la definizione delle procedure.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30.

L'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a consentire l'attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute, in considerazione dell'atavica carenza di personale e per garantire la celere effettuazione delle attività procedurali, nell'ottica di garantire i principi costituzionali del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 4 dispone le seguenti modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:

- La previsione, nell'articolo 7, per cui il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto – al pari del Capo di Gabinetto – anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo;
- Una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10 per cui il riferimento al Capo di Gabinetto, per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del Capo di Gabinetto;
- La specificazione dell'Avvocatura regionale, quale struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente e l'introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento.

Con l'articolo 5 si intende proporre un'opera di chiarezza normativa, disponendo l'adeguamento anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta.

Nella legislazione regionale sono attualmente formalmente in vigore tre leggi regionali che individuano – per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche di livello generale – requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisamente:

- La legge 7 dicembre 2007, n. 26, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante;
- La legge 13 maggio 1996, n. 7, sulla dirigenza regionale;
- La legge 7 agosto 2002, n. 31, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Segretariato Generale.

Le discipline dettate dalle predette leggi regionali sono, in realtà, di competenza esclusiva statale, per come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 324/2010 e 3100/2011, vertendosi in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera I della Costituzione Italiana).

Segnatamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 324/2010 ha chiarito che “l’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ... ha modificato l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest’ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni.”

Per effetto dell’introduzione del comma 6 ter all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, la previgente disciplina regionale in contrasto, contenuta nelle predette leggi regionali, è stata tacitamente abrogata.

Riguardo alla legge regionale istitutiva della SUA, si ritiene di abrogare le disposizioni che disciplinano il procedimento di nomina del Direttore Generale, in virtù della sua complessità e degli aggravamenti procedurali ivi previsti, ritenendosi opportuno, invece, estendere al Direttore Generale della SUA l’applicazione del regolamento regionale n. 11/2021, afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.

L’articolo 6 specifica, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, le finalità di promozione della Calabria connesse alla Fondazione Calabria Film Commission.

L’articolo 7 dispone l’istituzione in Regione Calabria della commissione tecnica VIA regionale per i progetti PNRR, sulla scorta delle previsioni dell’articolo 8, comma 7, Decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 ed a seguito dell’istituzione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, ad opera dell’articolo 17 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L’articolo 8 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, prevedendo la competenza dell’Azienda Zero nelle attività di coordinamento funzionali al corretto, tempestivo e puntuale funzionamento del servizio di emergenza 118 (NUE 112).

L’articolo 9 prevede modifiche all’articolo 1, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 per l’effetto disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 10.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alle leggi interessate dall'intervento di manutenzione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l.r. n. 9/1996	//	//	0,00 €
2	Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 30/2015	//	//	0,00 €
3	Modifiche alla l.r. n. 8/2003	//	//	0,00 €
4	Modifiche alla l.r. n. 7/1996	//	//	0,00 €
5	Adeguamento normativo alla disciplina statale	//	//	0,00 €
6	Modifiche alla l.r.1/2006	//	//	0,00 €
7	Modifiche alla l.r. 39/2019	//	//	0,00 €
8	Modifiche alla l. r. 32/2021	//	//	0,00 €
9	Modifiche alla l. r. 6/2021	//	//	0,00 €
10	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
11	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. n. 9/1996)

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: “in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici” e le parole “alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)”;
 - b) il comma 7 - bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“7 - bis. La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992”;
 - c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: “alle produzioni agricole”.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 30/2015)

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 8/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003) è inserito il seguente:
“2-bis. Al personale di cui al comma 2 può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.”

Art. 4

(Modifiche alla l.r. n. 7/1996)

1. L'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così modificato:
 - a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

- “6 - bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore”;
- b) nel comma 7, dopo le parole “Vice Capo di Gabinetto” sono inserite le seguenti: “se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,”.
2. All'articolo 8, comma 10, della l.r. n. 7/1996, le parole “all'Ufficio di Gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto”.
3. L'articolo 10 della l.r. n. 7/1996 è così modificato:
- a) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli Avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni”.
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo”.

Art. 5

(Adeguamento normativo alla disciplina statale)

1. L'incarico di Direttore Generale della S.U.A., di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), gli incarichi dirigenziali e gli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali, di cui alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 7 agosto 2002, n. 31 sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ogni disposizione di legge regionale in contrasto con il comma 1 deve intendersi abrogata per effetto del comma 6 ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La l.r. 26/2007 è così modificata:
- a) nell'articolo 1, il terzo periodo del comma 4 è soppresso;
- b) nell'articolo 3:
- 1) al comma 1, le parole “, ai sensi del successivo comma 3” sono soppresse;
- 2) i commi 2, 3, 6, 9 e 10 sono abrogati;

- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Il Comitato di Sorveglianza è preposto alla verifica sull’andamento generale della SUA ed effettua relazioni periodiche sull’attività della medesima”;
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa e dura in carica tre anni. Lo stesso è composto da cinque membri scelti tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura e tra soggetti di comprovata esperienza ed alta professionalità”.
- 5) al comma 8 le parole da “significando” a “super” sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche alla l.r.1/2006)

1. L’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “sviluppo del sistema” sono inserite le seguenti: “turistico regionale e del settore”;

b) il comma 2 dell’articolo 3 è così modificato:

- 1) dopo le parole “continuità di azione” sono inserite le seguenti: “, la promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo e”;
- 2) le parole “della cultura e” sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 39/2019)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Sostituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Istituzione della commissione tecnica VIA regionale per i progetti PNRR)

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla tempestiva definizione dei progetti PNRR e di emettere i relativi pareri, è istituita la commissione tecnica speciale in materia di VIA regionale per i progetti PNRR, posta alle dipendenze funzionali del Dipartimento competente in materia di ambiente.

2. La Commissione tecnica speciale è composta, da tredici componenti, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti.

3. I componenti della commissione tecnica speciale sono individuati tra il personale di ruolo della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni.

4. Alla costituzione della Commissione tecnica speciale si provvede con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di ambiente, previa apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione dei componenti in relazione alle specifiche esigenze connesse ai progetti presentati.”.

Art. 8
(Modifiche alla l. r. 32/2021)

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema Regionale della Emergenza Urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

- a) dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
- b) attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre- e intra ospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
- c) definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle Linee di Indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre- e intra-ospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
- d) collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
- e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- f) coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;
- g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze;
- h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale;

- i) opera, inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;
- j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Modifiche alla l. r. 6/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 (Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Cost. 27 dicembre 1947. - Art. 117**Costituzione della Repubblica italiana.**

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷⁸⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁷⁹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸⁰⁾.

(178) Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(179) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(180) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.
3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.
4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.
5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGIS».

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77- Articolo 1

All' articolo 1:

al comma 4:

alla lettera a), la parola: «organo» è sostituita dalle seguenti: «l'organo»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;

alla lettera c), la parola: «Piano» è sostituita dalle seguenti: «il Piano»;

alla lettera d), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;

alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento del»;

alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» è sostituita dalle seguenti: «la struttura»;

alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»;

alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;

alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici»;

alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e clima» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 2

All' articolo 2:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina»;

al comma 2:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400*,»;

alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro»;

alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;

alla lettera l), la parola: «coerente» è sostituita dalla seguente: «coerenti»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni» e dopo le parole: «che riguardano più regioni o province autonome»

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

sono inserite le seguenti: «, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale»;

al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «partenariato economico, sociale e territoriale»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo», le parole: «per transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale» e dopo le parole: « *legge 22 aprile 2021, n. 55,*» sono inserite le seguenti: «e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 3

All' articolo 3:

al comma 1:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», dopo le parole: «dei rispettivi organismi associativi» sono inserite le seguenti: «nonché di Roma capitale» e dopo le parole: «della società civile» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo»;

al secondo periodo, le parole da: «I componenti» fino a: «agli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*- Articolo 4

All' *articolo 4*:

al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole: «della tempistica programmata» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi programmati»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo. 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 4-bis

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Dopo l' *articolo 4* è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR). - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all' *articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18*, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell' *articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, costituisce struttura ai sensi dell' *articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell' *articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e dell' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall' *articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999*. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell' *articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999*, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

all' articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 5

All' articolo 5:

al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole: «ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai sensi»;

al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «verifiche dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 6

All' articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» è inserita la seguente: «annui».

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 6-bis

Dopo l' *articolo 6* è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili). - 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell' *articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell' *articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all' *articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990*, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 7

All' articolo 7:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dei relativi target e milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e intermedi»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'ultimo periodo del *comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «di durata triennale rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario»;

al comma 4, dopo le parole: «limiti assunzionali,» sono inserite le seguenti: «o a ricorrere alle deroghe previste dall' *articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Società» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società So-gei S.p.A.»;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall' *articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*»;

al comma 8, dopo le parole: «finanziamento pubblico degli interventi» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero*».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 8

All' *articolo 8*:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque fino al» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

al comma 6, le parole: «Per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all' *articolo 7*,

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all' articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all' *articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 8-bis

Dopo l' *articolo 8* è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo). - 1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 10

All' *articolo 10*:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip S.p.A.»;

al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR» e le parole: «programmi UE» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell' *articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 11

All' *articolo 11*:

al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Consip S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Consip S.p.A.»;

al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Consip S.p.A.» e, al secondo periodo, dopo le parole: «8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 11-bis

Alla parte I, titolo I, dopo l' *articolo 11* è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR). - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all' *articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall' *articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli *articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al *comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 12

All' *articolo 12*:

al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNRR» è sostituita dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;

al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*»;

al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalla seguente: «PNRR»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «per la per la» sono sostituite dalle seguenti: «per la» e le parole: «della regolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della regolazione»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;

al terzo periodo, la parola: «PNRR» è soppressa;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. All' articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 14

All' articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite dalle seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «ai poteri», le parole: «trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» è inserita la seguente: «n.».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante **governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 14-bis

Dopo l' *articolo 14* è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016). - 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall' *articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, la cabina di coordinamento di cui all' *articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all' *articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 15

All' *articolo 15*:

al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall' *articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e dall' *allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*»;

al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 15-bis

Dopo l' *articolo 15* è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020). - 1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all' *articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all' *articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, la rettifica degli allegati al

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 16

All' *articolo 16*:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5-bis,»;

alla lettera c):

all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: «a decorrere dall'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; al numero 4), le parole: «per 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: «velocizzazione» è sostituita dalla seguente: «accelerazione».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 17

All' articolo 17:

al comma 1: alla lettera a):

l'alinea è sostituito dal seguente: «il comma 2-bis è sostituito dai seguenti»;

al capoverso 2-bis:

al primo periodo, le parole: «dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto», le parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)» e le parole: «dell'ENEA e dell'ISS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS)»;

al secondo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»;

al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma»;

dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato»;

alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis, dà» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 18

All' articolo 18:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all' articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9"».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 18-bis

Dopo l' *articolo 18* è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Intesa delle regioni). - 1. Per le opere previste dall' *allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 19

All' *articolo 19*:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

dopo lettera b) sono aggiunte le seguenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«b-bis) all' *allegato III alla parte seconda*, lettera u), dopo le parole: " *R.D. 29 luglio 1927, n. 1443*" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";

b-ter) all' *allegato IV alla parte seconda*, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'*allegato III alla parte seconda*"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 20*

All' *articolo 20*:

al comma 1:

al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro»;

al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;

al capoverso 2-ter, la parola: «automaticamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;

al capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: «ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e le parole: «trenta giorni."» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 21

All' *articolo 21*:

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4:

al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «non superiore a sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 22-bis

Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l' *articolo 22* è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. All' *articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

“47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”;

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

“48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’ *articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”;

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

“49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’ *articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.***

richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' *articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997* e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli *articoli da 8a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*, compresi nei piani di zona convenzionati"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 23

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

All' articolo 23:

al comma 1, capoverso Art-26-bis: le parole: «Art-26-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica ed economica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «sono ridotti della metà» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere ridotti fino alla metà»;

al comma 4:

al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis»;

al terzo periodo, le parole: «salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 24

All' *articolo 24*:

al comma 1, lettera d):

al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla data di convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della prima riunione»;

al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti urbanistici,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 24-bis

Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l' *articolo 24* è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis (Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche). -1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della predetta*

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 25

All' articolo 25:

al comma 1: alla lettera a):

al capoverso 4-bis, la lettera d) è soppressa;

al capoverso 4-ter:

al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e le parole: «ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA,»;

al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: «o, in assenza di questa, dal proponente» sono soppresse;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 27

All' articolo 27:

al comma 1, capoverso Art. 3-septies: al comma 1:

al primo periodo, la parola: «inoltrare» è sostituita dalla seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalità di cui al comma 3,» sono soppresse;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione»;

al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica» sono sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza» è sostituita dalla seguente: «efficacia»;

al comma 2, dopo le parole: «del proprio sito» è inserita la seguente: «internet».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 28

All' articolo 28:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole: «comma 3 del» sono soppresse.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 29

All' articolo 29:

al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1. 550.000» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 30

All' articolo 30:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 31

All' *articolo 31*:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all' *articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree”»;

al comma 2, capoverso 9-bis:

al primo periodo, le parole: «sino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 20 MW», dopo le parole: «industriale, produttiva o commerciale» sono inserite le seguenti: «nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,» e le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 1»;

al secondo periodo, dopo le parole: «una auto-dichiarazione» sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All' *articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, dopo le parole: “su edifici” sono inserite le seguenti: “, come definiti alla voce 32 dell' *allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai sensi dell' *articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, o su strutture e manufatti fuori terra diversi

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici”.

2-ter. All' articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “a servizio degli edifici,” sono inserite le seguenti: “come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all' articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,”.

2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra”;

b) dopo l' articolo 4 è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all' articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza”»;

al comma 3, i segni: «".» sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All' articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

“1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti»»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell' *allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all' *articolo 19 del medesimo decreto* si intendono elevate a 10 MW».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 31-bis a 31-quinquies

Dopo l' *articolo 31* sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano).
- 1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell' *allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell' *articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 31-ter (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas). - 1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all' *articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,".

Art. 31-quater (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico). - 1. Al *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 2, comma 1, lettera b)*, dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";

b) all' *articolo 12, comma 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".

Art. 31-quinquies (Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere). - 1. All' *articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 32

All' articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «I nuovi aerogeneratori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori»;

alla lettera b), il capoverso 3-quater è sostituito dal seguente:

«3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori"».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 32-bis a 32-quater

Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l' *articolo 32* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 32-bis (Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all' *allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

Art. 32-ter (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica). - 1. All' *articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall' *articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.*

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione".

Art. 32-quater (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori). - 1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di efficienza energetica».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 33

All' articolo 33:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;

alla lettera c):

l'alinea è sostituito dal seguente: «il comma 13-ter è sostituito dai seguenti: »;

al capoverso 13-ter:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

all'alinea, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti,»;

alla lettera d), le parole: «. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.» sono soppresse;

dopo il capoverso 13-ter è inserito il seguente:

«13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento»;

al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articoli 33-bis e 33-ter

Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l' *articolo 33* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all' *articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*). - 1. All' *articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all' *articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e al presente articolo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

“5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”;

c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

“10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all’ *articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del *comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, le parole: ‘entro diciotto mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi’”;

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall’ *articolo 33* del presente decreto, è inserito il seguente:

“13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’ *articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’ *articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”.

Art. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema). -
1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che posseda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 35

All' articolo 35:

al comma 1: alla lettera b):

al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» è inserita la seguente: «tali»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: “, fino al 31 dicembre 2022,” sono soppresse»;

al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all' articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all' articolo 190, comma 4, le parole: “i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative” sono sostituite dalle seguenti: “analoghe evidenze documentali o gestionali”»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«e-bis) all' *articolo 230*, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell' *articolo 212, comma 5, del presente decreto*, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all' *articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298*"»;

alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti:

«g-bis) all' *articolo 206-bis*, comma 6, primo periodo, la parola: ", 235," è sostituita dalla seguente: "e"»;

dopo il numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-bis), è inserita la seguente lettera:

«g-ter) all' *articolo 208*, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni"»;

alla lettera i), capoverso *Art. 216-ter*:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo periodo, le parole: «della *decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «alla *decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019*»;

al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all' *articolo 219-bis*:

1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”»;

alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell' *allegato IV alla parte seconda* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”»;

alla lettera m), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il *comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, è sostituito dal seguente:

“14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia”.

3-ter. All' *articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

“r-quer) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di tali rifiuti”».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 35-bis

Dopo l’ *articolo 35* è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno). - 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio, dopo il *comma 4-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*, sono inseriti i seguenti:

“4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle *lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 36

All' articolo 36:

al comma 3, alinea, le parole: « *decreto legislativo 2018 n. 34*,» sono sostituite dalle seguenti: «*testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*,»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell' *allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

3-ter. All' *articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all' *articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, forniti dal Ministero della transizione ecologica,"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articoli 36-bis e 36-ter

Dopo l' *articolo 36* sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria). - 1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' *articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all' *articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

Art. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all' *articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all' articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.*

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all' *articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All' *articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";

2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".

6. All' *articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico".

7. All' *articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";

b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".

8. All' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all' articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall' articolo 11, comma 2, dall' articolo 13, comma 5, dall' articolo 14, comma 3, lettera a), dall' articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall' articolo 22, commi 3 e 5, dall' articolo 22-bis, comma 4, dall' articolo 23, comma 5, dall' articolo 24, dall' articolo 25, comma 4, dall' articolo 26, comma 10, dall' articolo 27, comma 2, dall' articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall' articolo 46 e dall' articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all' *articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all' *articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il *comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, e il *comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del *comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'*articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'*articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101*, le parole: "limitatamente a quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli indicati all'articolo 1"».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 37

All' *articolo 37*:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b):

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: "13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo"»;

alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in sicurezza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all' *articolo 250*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso"»;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e le parole: «Sistema nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;

al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono sostituite dalle seguenti: «atti di assenso»;

al numero 9), capoverso 8-bis, secondo periodo, le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica»;

al numero 10), capoverso 9-quinquies, le parole: «è sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposta»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All' *articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 37-bis a 37-quater

Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l' *articolo 37* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo). - 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all' *allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";

b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

Art. 37-ter (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali). - 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

Art. 37-quater (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all' *articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche"».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 38

All' *articolo 38*:

al comma 2:

alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o modificare"»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all' *articolo 64-bis*, comma 1-ter, dopo le parole: "servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,"»;

alla lettera c), capoverso *Art. 64-ter*:

al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «spettanti»;

al comma 7, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il *comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale".

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 38-bis a 38-quater

Dopo l' articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

b) all' articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata”.

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 28*, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all' *articolo 32*, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata”;

c) all' *articolo 35*, secondo comma, le parole: “venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,”.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all' *articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

7. All' *articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all' *articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'*articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' *articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*".

9. Dopo il *comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99*, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All' *articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 627*, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";

b) al *comma 628* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38-ter (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali). - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all' *articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell' *articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*".

Art. 38-quater (Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli *articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352*). - 1. All' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 341*, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all' *articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352*" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli *articoli 75, 132 e 138 della Costituzione* nonché per i progetti di legge previsti dall' *articolo 71, secondo comma, della Costituzione*, anche mediante la modalità prevista dall' *articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall' *articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all' *articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970*. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all' *articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del*

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all' articolo 28 della legge n. 352 del 1970";

b) al *comma 343* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell' *articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

c) il *comma 344* è sostituito dal seguente:

"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla *legge n. 352 del 1970*. Gli obblighi previsti dall' *articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all' *articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell' *articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all' *articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice*".

2. All' *articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell' *articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all' *articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice*"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 39

All' *articolo 39*:

al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «per cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «per i cittadini»;

alla lettera b):

al numero 2), le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «le basi di dati»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti”»;

alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

al comma 3, le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 39-bis a 39-septies

Dopo l' *articolo 39* sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari). - 1. Al *comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno”;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli *articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970* sono differiti di un mese".

Art. 39-ter (Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica). - 1. Al comma 67 dell' *articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".

Art. 39-quater (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza). - 1. All' *articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all' *articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall' *articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931*. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplosive ai sensi del *medesimo articolo 39*, secondo comma.

Art. 39-quinquies (Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato *hubscuola*, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all' *articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' *articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' *articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' *articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' *articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 2003, n. 170*. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità".

Art. 39-sexies (Modifica dell' articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. L' articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all' *articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 39-septies (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative).

- 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all' *articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell' *articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33*, e secondo le disposizioni dettate dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della *tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140*».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 40

All' *articolo 40*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 86»;

alla lettera a), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,"»;

alla lettera b), le parole: «articoli 87 e 88";» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice".»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunti»;

alla lettera b):

al capoverso 8, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e dopo le parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al capoverso 9:

al primo periodo, le parole: «della relativa domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;

al secondo periodo, le parole: « 7 agosto 1990 n. 241» sono sostituite dalle seguenti: « 7 agosto 1990, n. 241»;

al quinto periodo, la parola: «espressi.» è sostituita dalla seguente: «espressi".»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 3:

alla lettera b), capoverso 5, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini», dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’amministrazione precedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo”»;

al comma 4:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’ulteriore semplificazione di cui all’ *articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21*»;

al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di almeno quindici giorni» sono inserite le seguenti: «e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»;

al quarto periodo, la parola: «proposte» è sostituita dalla seguente: «stabilite»;

al comma 5, le parole: « *1 agosto 2003, n. 259,*» sono sostituite dalle seguenti: « *1° agosto 2003, n. 259,* e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell’allegato A annesso al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,*» e le parole: « *2 gennaio 2004, n. 42,* purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» sono sostituite

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dalle seguenti: « 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell' articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

“2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere”.

5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

“831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 41

All' *articolo 41*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al capoverso *Art. 18-bis*:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli obblighi previsti dagli articoli 5,» sono inserite le seguenti: «7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,»;

al comma 6, le parole: «, ricevuta la segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: «che, ricevuta la segnalazione» e le parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma»;

al comma 2, lettera b), alinea, la parola: «4-quater,» è sostituita dalla seguente: «4-quater».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 42

All' *articolo 42*:

al comma 1, dopo le parole: « 2021, n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*,»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 2, le parole: « *decreto-legge 22 n. 52 del 2021* » sono sostituite dalle seguenti: « *decreto-legge n. 52 del 2021* »;

al comma 4, dopo le parole: «la spesa di 3.318.400 euro,» sono inserite le seguenti: «da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 42-bis

Dopo l' *articolo 42* è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria). - 1. All' *articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 577*, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";

b) al *comma 583*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. All' *articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 4*, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al *comma 5*:

1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

c) al comma 6:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 43

All' articolo 43:

al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all' articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all' *articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146*;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;”».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 44

All' articolo 44:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico - economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

al quarto periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell' articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell' articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all' *articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato *articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole»;

al comma 2, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n. 152», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « *3 aprile 2006, n. 152*»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell' *articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*»;

al comma 4, la parola: «articolo47» è sostituita dalle seguenti: «articolo 46 del presente decreto»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico - economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

al quinto periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»;

al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»;

al comma 8, la parola: «articolo12» è sostituita dalle seguenti: «articolo 12»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il quinto periodo del *comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell' *articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

8-ter. Al *comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-quater. All' *articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all' *articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate”.

8-quinquies. Al fine di consentire l’ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all’ articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall’ articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 45

All’ articolo 45:

al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono sostituite dalla seguente: «somma»;

al comma 5, le parole: «1.381.490per l’anno 2021 e in euro 2.762.979per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490 per l’anno 2021 e in euro 2.762.979 per».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 46

All’ articolo 46:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al comma 1:

al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e le parole: «previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;

al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»;

al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 47

All' articolo 47:

al comma 1, dopo le parole: «e di genere» sono inserite le seguenti: «e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili» e le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali»;

al comma 4:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al primo periodo, le parole: «dell'offerta, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta, di criteri» e dopo le parole: «l'imprenditoria giovanile,» sono inserite le seguenti: «l'inclusione lavorativa delle persone disabili,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «occupazione femminile e giovanile» sono inserite le seguenti: «e di tasso di occupazione delle persone disabili»;

al terzo periodo, la parola: «comma 7» è sostituita dalle seguenti: «comma 7», dopo le parole: «è requisito necessario dell'offerta» sono inserite le seguenti: «l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e», dopo le parole: «di assicurare» sono inserite le seguenti: «, in caso di aggiudicazione del contratto,» e le parole: «all'occupazione giovanile e femminile» sono sostituite dalle seguenti: «sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile»;

al comma 5:

alla lettera a), le parole: «quelle di cui all'articolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;

alla lettera c), dopo le parole: «requisito di partecipazione,» sono inserite le seguenti: «persone disabili,»; dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»; al comma 6:

al primo periodo, le parole: «al comma 3 ovvero del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4»;

al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

al comma 7, le parole: «delle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di partecipazione»;

al comma 8, le parole: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità», le parole: «possono essere definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e la parola: «differenziate» è sostituita dalla seguente: «differenziati»;

al comma 9, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 47-bis a 47-quater

Dopo l' *articolo 47* sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto). - 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47-ter (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari). - 1. All' *articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 47-quater (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC). - 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e dal *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 48

All' articolo 48:

al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

al comma 2, le parole: « *decreto legislativo n. 50 del 2016*» sono sostituite dalle seguenti: « *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;

al comma 4, le parole: «relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,» sono soppresse;

al comma 7, le parole: «della presente disposizione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 49

All' articolo 49:

al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato» sono sostituite dalla seguente: «soppresso»;

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: “la certificazione attestante” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81”»;

al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77- Articolo 50

All' articolo 50:

al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle determinazioni».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 51

All' articolo 51:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2.1, capoverso a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e dopo le parole: « 18 aprile 2016,

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all' articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche"»;

alla lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,"»;

alla lettera e):

al numero 3), le parole: «della collegio» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo, la parola: «deflattivi» è sostituita dalla seguente: «deflativi»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all' articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni del *decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso";»;

al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76 del 2020».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 52

All' articolo 52:

al comma 1: alla lettera a):

al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia";»;

al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore»;

dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) all' articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all' *articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 53

All' *articolo 53*:

al comma 1, le parole: « *decreto legislativo n. 50 del 2016*» sono sostituite dalle seguenti: « *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*» e le parole: « *decreto-legge n. 76 del 2020*» sono sostituite dalle seguenti: « *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*»;

al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi»;

al comma 5: alla lettera a):

al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «"L'interscambio» sono sostituite dalle seguenti: «L'interscambio»;

alla lettera d):

al numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «con-le» sono sostituite dalle seguenti: «con le»;

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «e agli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) all'articolo 111:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante";

1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 54

All' articolo 54:

al comma 2, le parole: «n. 148 del 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 148 del 2017»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

«2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al *comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell' *articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall' *articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell' *articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato *articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016*. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall' *articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 55

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

All' *articolo 55*:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «articolo 7-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1, alinea,»;

alla lettera b), numero 2), le parole: « *decreto-legge n. 76 del 2020*» sono sostituite dalle seguenti: « *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articoli 55-bis e 55-ter

Dopo l' *articolo 55* sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale). - 1. All' *articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89*, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".

Art. 55-ter (Semplificazione in materia di incasso degli assegni). - 1. All' *articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell' *articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla*

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 56

All' articolo 56:

al comma 1, dopo le parole: « 6 giugno 2001, n. 380,» sono inserite le seguenti: «nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 56-bis a 56-quater

Alla parte II, titolo IV, dopo l' articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«Art. 56-bis (Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL). - 1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all' *articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell' *articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) all' *articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";

b) all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale";

Art. 56-quater (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*). - 1. Al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l' *articolo 70* è inserito il seguente:

"Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agencia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione”;

b) all' articolo 72:

1) al comma 1, le parole: “articoli 70 e 71” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 70, 70-bis e 71”;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo”».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 57

All' articolo 57:

al comma 1: alla lettera a):

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale”;

1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: “dell’Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna Autorità di sistema portuale”»;

al numero 3), le parole: «è sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito», le parole: «comma 1 a-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e le parole da: «, con oneri a carico» fino a: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:

al comma 5, le parole: «autorizzazione unica,» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione unica»;

al comma 6, le parole: «prevista di» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai»;

al comma 2, le parole: «l’efficacia del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*»;

al comma 4, le parole: «programmazione periodo di programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «- periodo di programmazione».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 58

All' *articolo 58*:

al comma 1, capoverso 15, le parole: «programma-quadro» sono sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e le parole: «che si avvale dell' Agenzia per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, che si avvale dell' Agenzia per la coesione territoriale».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 59

L' *articolo 59* è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale). - 1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all' *articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il termine del 30 giugno 2021 previsto all' *articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è prorogato al 31 dicembre 2021».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 60-bis

Alla parte II, titolo V, dopo l' *articolo 60* è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie).
- 1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all' *articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità";

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni";

c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

"15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste"».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 62

All' *articolo 62*:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 63

All' *articolo 63*:

al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 2-bis».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 63-bis

Alla parte II, titolo VI, dopo l' *articolo 63* è aggiunto il seguente:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«Art. 63-bis (Modifiche all' *articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168*, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permutate aventi a oggetto terreni a uso civico). - 1. All' *articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permutate aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l' *articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Articolo 64

All' *articolo 64*:

al comma 2, capoverso *Art. 21*:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «tra i quali dieci componenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi»;

al comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia è parte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia è parte»;

al comma 5, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 20 milioni di euro annui»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all' *articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all' *articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell' *articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020*. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall' *articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165*, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato *articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020*, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all' *articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell' *articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-septies. Il contributo di cui all' *articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»;

al comma 7, capoverso:

all'alinea, le parole: «Agli oneri previsti dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7»;

al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»;

al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articoli da 64-bis a 64-quinquies

Dopo l' *articolo 64* sono inseriti i seguenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

“102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)“;

b) al comma 104, dopo le parole: “o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento”.

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell' *articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell' *articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302*, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato *articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall' *articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del *comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all' *articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento*, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall' *articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132*, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all' *articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all' *articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999* in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato *articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999* che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall' *articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212*, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il *comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-bis dell' *articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: "di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali). - 1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Art. 64-quater (Fruizione delle aree naturali protette). - 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Art. 64-quinquies (Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";

b) all' articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 65

All' articolo 65:

al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Articolo 65-bis

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Dopo l' *articolo 65* è inserito il seguente:

«Art. 65-bis (Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno). - 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all' *articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194*, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articolo 66

All' *articolo 66*:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All' *articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6".

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

02. All' articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2"»;

al comma 2, le parole: «consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,» e le parole: «invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge»;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Articoli da 66-bis a 66-sexies

Dopo l' articolo 66 sono inseriti i seguenti:

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

«Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative). - 1. Al primo periodo del *comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395*, le parole: "individuate con decreto del Ministro" sono soppresse.

2. Al secondo periodo del *comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, le parole da: "Con decreto del Ministro della giustizia" fino a: "che assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "E' assicurata".

3. Il *comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è abrogato.

4. Al *comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le parole: ", secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

5. Il *comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato.

6. All' *articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il quarto periodo del *comma 38* è soppresso e il *comma 937* è abrogato.

7. Il *comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154*, è abrogato.

8. Il *comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151*, è abrogato.

9. La *lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, è abrogata.

10. Il *comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è abrogato.

11. Il *comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74*, è abrogato.

12. Il *comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è abrogato.

13. Il *comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114*, è abrogato.

14. Il secondo periodo del *comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, è soppresso.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

15. Il numero 1) della *lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126*, è abrogato.

16. Il secondo periodo del *comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è soppresso.

Art. 66-ter (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. Dopo il *comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*, è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*".

Art. 66-quater (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità). - 1. All' *articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";

b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

Art. 66-quinquies (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del *codice della strada* all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile). - 1. All' *articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato".

Art. 66-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* - Allegati

All' allegato I:

nell'intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono sostituite dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b)»;

alla voce 1.4.1, lettera b, la parola: «conFuel» è sostituita dalle seguenti: «con Fuel».

All' allegato II:

alla *tabella A*, voce 5, seconda colonna, le parole: «250 kW» sono sostituite dalle seguenti: «300 kW».

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 – Art.17

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(...)

PARTE II**Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa****Titolo I****Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico ⁽⁵¹⁾****Capo I****Valutazione di impatto ambientale di competenza statale****ART. 17** *Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

amministrazioni è collocato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato"; ⁽⁵²⁾

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza."; ⁽⁵²⁾

c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

(51) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico».

(52) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(...)

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Titolo I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1. Oggetto e finalità**

1. In attuazione degli *articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'*articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e ai *decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63*.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

Titolo II ⁽²⁾**MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE**

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2. *Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

(2) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l' *art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e il *D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158*.

Art. 3. *Principi generali*

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'*articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*.⁽³⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. ⁽⁴⁾

5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. ⁽⁵⁾

6. Fermo quanto previsto dall' *articolo 13*, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(5) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Capo II

Il ciclo di gestione della performance

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'*articolo 3*, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'*articolo 10*; ⁽⁶⁾

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi ⁽⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 5. Obiettivi e indicatori

01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nel Piano della performance di cui all'articolo 10. ⁽⁸⁾

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della *legge 5 giugno 2003, n. 131*. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento. ⁽⁹⁾

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. ⁽¹⁰⁾

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁰⁾

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

(8) Comma premesso dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(9) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(10) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 6. Monitoraggio della performance

1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c). ⁽¹¹⁾

[2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. ⁽¹²⁾]

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(11) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(12) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance ⁽¹⁷⁾

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. ⁽¹⁴⁾

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; ⁽¹⁵⁾

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis ⁽¹⁵⁾.

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'*articolo 3, comma 2*, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹⁶⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹³⁾

]

(13) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.*

(14) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(16) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 26 marzo 2014, n. 76.* Vedi, anche, *l'art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 8. *Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa* ⁽²⁰⁾

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; ⁽¹⁸⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1 ⁽¹⁹⁾.

(18) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(20) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale ⁽²⁵⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata: ⁽²¹⁾

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; ⁽²²⁾

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; ⁽²³⁾

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale. ⁽²⁴⁾

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

(21) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(22) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(23) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(24) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(25) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance* ⁽³⁴⁾

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ⁽²⁷⁾

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; ^{(28) (32)}

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato ⁽²⁹⁾.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. ⁽³⁰⁾

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, o con il piano degli indicatori e dei risultati

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. ⁽³⁰⁾

[2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽²⁶⁾]

[3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. ⁽²⁶⁾]

[4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ⁽²⁶⁾]

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

⁽³¹⁾ ⁽³³⁾

(26) Comma abrogato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

(27) Alinea così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(28) Lettera così modificata dall' art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(29) Lettera così modificata dall' art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(30) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(31) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(32) Sul contenuto del documento previsto dalla presente lettera vedi, anche, l' *art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124*, come modificato dall' *art. 263, comma 4-bis, lett. a)*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(33) Sull'applicabilità delle sanzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 6, comma 6-bis, lett. a)*, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall' *art. 1, comma 12, lett. a), n. 3)*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.

(34) Vedi, anche, l' *art. 169, comma 3-bis*, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. g-bis)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e l'*art. 19, comma 9*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Capo III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. Trasparenza ⁽³⁵⁾

[1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*;
- c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'*articolo 14*;
- f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
- i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.]

(35) Articolo abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

Capo IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. *Soggetti* ⁽³⁷⁾

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;⁽³⁶⁾
- b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
- c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;
- d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

(36) Lettera così sostituita dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(37) Vedi, anche, l' art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione ⁽⁴³⁾ ⁽⁵³⁾

1. La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche.⁽⁴⁴⁾

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8.⁽⁴⁵⁾

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

(39)

4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. (46)

[5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
- b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
- d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
- e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative. (41)

]

6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: (47)

[a] fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; (42)

[b] definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'*articolo 10*; (42)]

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; ⁽⁴²⁾]

[d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in termini di efficienza e produttività; ⁽⁴²⁾]

e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*; ⁽⁴⁸⁾

[f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; ⁽⁴²⁾]

[g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'*articolo 14*; ⁽⁴²⁾]

[h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴²⁾]

[i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'*articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001*; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; ⁽⁴²⁾]

[l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'*articolo 14* e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche; ⁽⁴²⁾]

[m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; ^{(49) (54)}]

[n) predispose una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴²⁾]

[o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; ⁽⁴²⁾]

[p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche ^{(49) (54).}]

[7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.* ⁽⁴⁰⁾]

8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche,

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui *articolo 11*, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. ⁽⁵⁰⁾

9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. ⁽⁵⁰⁾

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. ⁽⁵⁰⁾

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti. ^{(50) (52)}

12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del *decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. ⁽³⁸⁾

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'*articolo 4* ⁽⁵¹⁾.

(38) Comma modificato dall' *art. 60, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(39) Comma modificato dall'*art. 2, comma 12-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, sostituito dall'*art. 5, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(40) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(41) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(42) Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(43) Rubrica così sostituita dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(45) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b) e d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(46) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b) e f), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(47) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(48) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(49) Lettera soppressa dall'*art. 10, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(51) Vedi, anche, il comma 3-quater dell'*art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, aggiunto dall'*art. 54* del presente decreto.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 marzo 2010* e il *D.M. 1° luglio 2010*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(53) Vedi, anche, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65, l'art. 1, comma 2, L. 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 34-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e l'art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(54) Vedi, anche, *l' art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance ⁽⁶⁵⁾

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. ⁽⁵⁶⁾

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'*articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999*, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. ⁽⁵⁷⁾

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. ⁽⁵⁷⁾

[3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. ⁽⁵⁵⁾]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; ⁽⁵⁸⁾

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; ⁽⁵⁹⁾

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; ⁽⁶⁰⁾

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera d)*, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; ⁽⁶¹⁾

e) propone, sulla base del sistema di cui all'*articolo 7*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014*; ⁽⁶²⁾

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'*articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014*, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'*articolo 7*. ⁽⁶³⁾

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. ⁽⁶³⁾

[5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. ⁽⁵⁵⁾]

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

[7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13*. ⁽⁵⁵⁾]

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. ⁽⁶⁴⁾

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

(55) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.*

(56) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(57) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(58) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(59) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(60) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(61) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(62) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(63) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 6), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(64) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi: per il Ministero della difesa, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42*; per il Ministero della salute, il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*. Vedi, anche, l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14-bis. *Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV* ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.

(66) Articolo inserito dall' art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(67) Per la disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, vedi il D.M. 6 agosto 2020.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15. *Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
 - a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
 - b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*, comma 1, lettere a) e b);
 - c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
 - d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 11*, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Art. 16. *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale* ⁽⁶⁸⁾

[1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'*articolo 11*, commi 1 e 3. ⁽⁶⁹⁾]

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997* in sede di Conferenza unificata. ⁽⁷⁰⁾

[3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁷¹⁾]

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(68) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(69) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(70) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(71) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Titolo III ⁽⁷²⁾

MERITO E PREMI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 17. Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(72) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l' *art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e il *D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158.*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 18. *Criteria e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19. *Criteria per la differenziazione delle valutazioni* ⁽⁷³⁾

1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'*articolo 40*, comma 3-bis, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

(73) Articolo modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19-bis. *Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali* ⁽⁷⁴⁾

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

(74) Articolo inserito dall' art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Capo II

Premi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 20. Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

- a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'*articolo 21*;
- b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'*articolo 22*;
- c) le progressioni economiche, di cui all'*articolo 23*;
- d) le progressioni di carriera, di cui all'*articolo 24*;
- e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'*articolo 25*;
- f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'*articolo 26*.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze

1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'*articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. ⁽⁷⁵⁾

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli *articoli 22 e 26* a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(75) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 22. Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'*articolo 21*, per ciascun dipendente premiato.
 2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.
 3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
 4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
-

Art. 23. Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. ⁽⁷⁶⁾
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'*articolo 19*, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche. ⁽⁷⁷⁾]

(76) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(77) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. ⁽⁷⁸⁾

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. ⁽⁷⁹⁾]

(78) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(79) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 25. *Attribuzione di incarichi e responsabilità*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
 2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
-

Art. 26. *Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
 - a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
 - b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
-

Art. 27. *Premio di efficienza*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. Fermo restando quanto disposto dall'*articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'*articolo 14* e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28. Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.»

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Capo III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29. Inderogabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31*, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'*articolo 13* è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'*articolo 13* a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'*articolo 13, comma 6, lettera d)* ⁽⁸¹⁾.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*:

- a) il terzo periodo dell'*articolo 1*, comma 2, lettera a);
- b) l'*articolo 1*, comma 6;
- c) l'*articolo 5*;
- d) l'*articolo 6*, commi 2 e 3;
- e) l'*articolo 11*, comma 3. ⁽⁸⁰⁾

(80) Lettera così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

(81) Vedi, anche, la *Del. 29 luglio 2010, n. 89/2010*.

Art. 31. *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale* ⁽⁸³⁾

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli *articoli 17*, comma 2, *18*, *19*, *23*, commi 1 e 2, *24*, commi 1 e 2, *25*, *26* e *27*, comma 1. ⁽⁸⁴⁾

[2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'*articolo 19*, comma 6. ^{(82) (85) (86)}]

[3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'*articolo 20*, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. ⁽⁸⁵⁾]

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁸⁵⁾]

[5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli *articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1*, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento. ⁽⁸⁵⁾]

(82) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

(83) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(84) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(85) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(86) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

Titolo IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo I

Principi generali

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32. *Oggetto, ambito e finalità*

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33. *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
 - b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».
-

Art. 34. *Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35. *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

Art. 36. *Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Capo II

Dirigenza pubblica

Art. 37. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38. *Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39. *Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

Art. 40. *Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»⁽⁸⁷⁾;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(87) La Corte costituzionale, con sentenza 03 - 12 novembre 2010, n. 324 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Art. 41. *Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

Art. 42. *Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43. *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

(88)

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'*articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, rimane fissato in tre anni.

(88) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 44. *Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».

Art. 45. *Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

Art. 46. *Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

(89)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

(89) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 47. *Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 48. *Mobilità intercompartimentale*

1. Dopo l'*articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel Capo III, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

Art. 49. *Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

(90)

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. Il comma 1 dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'*articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

(90) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 50. *Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 51. *Territorializzazione delle procedure concorsuali*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

Art. 52. *Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*
(91)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:

«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

(91) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Capo IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54. *Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'*articolo 7, comma 5*, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'*articolo 45, comma 3*. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'*articolo 40-bis*.

3-quater. La Commissione di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 41*, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'*articolo 45, comma 3-bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55. *Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 56. *Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'*articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».

Art. 57. *Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

Art. 58. *Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;

d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;

e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;

f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

g) al comma 12:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'*articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59. *Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

province

autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.».

2. Dopo l'*articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60. *Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3-bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 61. *Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 62. *Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63. *Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'*articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'*articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

4. All'*articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'*articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli *articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'*articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

Art. 64. *Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 43*, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65. *Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. ⁽⁹⁴⁾

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. ⁽⁹⁴⁾

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54 e 56* del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. ⁽⁹²⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. ⁽⁹⁵⁾

(92) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(93) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

(94) L' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

(95) L' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Art. 66. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'*articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni;
- b) l'*articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*;
- c) gli *articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*;
- d) l'*articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

e) *l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

2. *All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.*

3. *All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.*

Capo V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. Oggetto e finalità

1. *In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.*

2. *Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 68. *Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione*

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.»

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 69. *Disposizioni relative al procedimento disciplinare*

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, introdotto dall'*articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Art. 70. Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'*articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, è inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 71. *Ampliamento dei poteri ispettivi*

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 72. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- b) *articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;*
- c) *l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. *All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: , salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.*

Art. 73. Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'*articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dall'*articolo 69* del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74. *Ambito di applicazione*

1. Gli *articoli 11*, commi 1 e 3, da *28 a 30*, da *33 a 36*, *54*, *57*, *61*, *62*, comma 1, *64*, *65*, *66*, *68*, *69* e *73*, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli *articoli 3*, *4*, *5*, comma 2, *7*, *9*, *15*, comma 1, *17*, comma 2, *18*, *23*, commi 1 e 2, *24*, commi 1 e 2, *25*, *26*, *27*, comma 1, e l'*articolo 62*, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'*articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. ⁽⁹⁶⁾

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'*articolo 14* nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ⁽⁹⁷⁾ .

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(96) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 5 novembre 2010, n. 226*, il *D.P.C.M. 9 febbraio 2011, n. 66*, il *D.P.C.M. 25 maggio 2011, n. 131* e il *D.P.C.M. 28 dicembre 2020, n. 185*.

(97) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 gennaio 2011*.

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Art. 1 *(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

2. L'*articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 *(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo*, come modificato dall'*articolo 1 della presente legge*, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
- b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;

e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;

h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;

i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico

(3).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6*, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 3 (*Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche*)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato, da ultimo, dall'*articolo 1* della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli *articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;

d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;

e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;

f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*;

h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;

i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'*articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e ai *decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63*;

l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;

m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;

o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Art. 4 *(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;

d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;

e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

- 1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
- 2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
- 3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
- 4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);
- 5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;
- f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'*articolo 3*, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti ⁽⁵⁾;
- g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;
- h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
 - 1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;

i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'*articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;

4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza ⁽⁶⁾.

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. E' altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima ⁽⁴⁾.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

(4) Comma inserito dall' art. 5, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi gli artt. 13 e 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(6) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.

Art. 5 (Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;

c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;

d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;

e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;

g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 6 *(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'*articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'*articolo 4*;

m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

Art. 7 (*Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici*)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'*articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;

l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;

n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

Art. 8 *(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)*

1. L'*articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 *(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)*

1. Dopo l'*articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936*, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 (*Efficienza dell'azione amministrativa*)

1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 (*Corte dei conti*)

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.**

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'*articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. All'*articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del *decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385*».

5. Il *comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato.

6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'*articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'*articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'*articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186*, introdotto dall'*articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.⁽⁸⁾

8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205*, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto.

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave. ⁽⁷⁾

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla *Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.

(7) La *Corte costituzionale*, con sentenza 10 - 13 gennaio 2011, n. 16 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14 - 18 aprile 2014, n. 109 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, sollevate in relazione agli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione.

(8) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 09 - 17 maggio 2012, n. 130 (Gazz. Uff. 23 maggio 2012, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 7, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 101 della Costituzione.

Legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Art. 12 *(Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)*

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 *(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Art.8**Norme in materia ambientale.**

(...)

ART. 8 (*Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS*) ⁽¹⁰⁷⁾

1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132* e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. ⁽¹⁰⁸⁾

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e

Norme in materia ambientale.

di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché se personale di cui all'*articolo 3 del medesimo decreto legislativo*, si applica quanto previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.

2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'*articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Art 8

Norme in materia ambientale.

partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto dall'*articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori. ⁽¹¹²⁾

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. ⁽¹¹³⁾

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo. ⁽¹¹³⁾

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. ⁽¹¹³⁾

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". ⁽¹¹³⁾

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica,

Norme in materia ambientale.

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. ⁽¹¹³⁾

2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica. ⁽¹¹⁴⁾

[3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. ⁽¹⁰⁹⁾]

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC. ⁽¹¹⁰⁾

5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione

Norme in materia ambientale.

del provvedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma. ⁽¹¹¹⁾

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'*articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del *decreto legislativo n. 39 del 2013*, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorità competente.

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.

(107) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, nonché dall'*art. 36, comma 1 del presente decreto*, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008*. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'*art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008*, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'*art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 13*, dall'*art. 2, comma 5, lett. a), b) e c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017*.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(108) Comma così modificato dall'*art. 228, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(109) Comma abrogato dall'*art. 228, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 228, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n.*

Norme in materia ambientale.

76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020.

(111) Comma modificato dall' art. 228, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall' art. 50, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dall' art. 17-undecies, comma 2, lett. b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 23 giugno 2021, n. 92, abrogato dall' art. 1, comma 2, della medesima legge n. 113/2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. n. 92/2021.

(112) Comma inserito dall' art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e modificato dall' art. 17-undecies, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 17-undecies, comma 1, del medesimo D.L. n. 80/2021. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 10, comma 7-octies, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e dall' art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 23 giugno 2021, n. 92, abrogato dall' art. 1, comma 2, della medesima legge n. 113/2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. n. 92/2021.

(113) Comma inserito dall' art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(114) Comma inserito dall' art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(...)

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(...)

Articolo 19 *Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)* ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹³¹⁾

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. ⁽¹⁰³⁾

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹²⁰⁾

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'*articolo 21*, comma 1, secondo periodo. ⁽¹¹⁹⁾

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'*articolo 24*. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. ⁽¹⁰⁴⁾

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23 o*, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. ⁽¹⁰⁵⁾

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23 o*, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. ^{(106) (124)}

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*. ⁽¹⁰⁷⁾

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera c)*.

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. ^{(121) (126) (128) (130) (132)}

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*. ⁽¹⁰⁸⁾

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23* e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*. ^{(109) (110) (123) (125) (129)}

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

⁽¹¹⁸⁾

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2. ⁽¹¹⁸⁾

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ^{(122) (133)}

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. ⁽¹¹¹⁾]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. ^{(112) (116)}

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. ⁽¹¹³⁾

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'*articolo 3*, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*. ⁽¹¹⁴⁾

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. ⁽¹¹⁵⁾

(103) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(104) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 1*, D.L. 30 giugno 2005, n. 115,

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'*art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/2011*.

(105) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(106) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, modificato dall'*art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(107) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(108) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(109) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(110) L'*art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280*, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L. 280/2004* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

(111) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(112) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* e dall'*art. 40, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

- (113) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. l)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (114) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. m)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (115) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. n)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (116) A norma dell'*art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
- (117) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (118) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (119) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (120) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
- (121) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e sostituito dall'*art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 3, comma 3-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
- (122) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e sostituito dall'*art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (123) Per l'aumento della percentuale stabilita al primo periodo del presente comma, per il triennio 2019-2021, vedi l'*art. 1, comma 352, L. 30 dicembre 2018, n. 145* e, successivamente, per il triennio 2020-2022, vedi l'*art. 1, comma 158, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
- (124) In deroga ai limiti percentuali previsti dal presente comma, vedi l'*art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla L.

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l' art. 1, comma 15-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

(125) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, l'art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, l' art. 19, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, l' art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l' art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, l' art. 16-septies, comma 2, lett. d), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e, successivamente, l' art. 9, comma 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(126) Per l'elevazione dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221, l' art. 3, comma 9-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(127) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(128) Sull'applicabilità dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 7, comma 13, D.L. 1° marzo 2021, n. 22.

(129) Vedi, anche, l'art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, l'art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, l'art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107, l' art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(130) Per la cessazione dell'efficacia delle percentuali di cui al presente comma vedi l' art. 3, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

(131) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art.19**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli *artt. 97, 98 e 3* della Costituzione.

(132) Vedi, anche, *l' art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107.*

(133) Vedi, anche, *l' art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.*

(...)

L. n. 157 dell'11 febbraio 1992 – Art. 26**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

(...)

Art. 26 *Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria* ⁽⁵⁸⁾

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'*art. 23*.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

(58) La *Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.*

(...)

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.**Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Istituzione e finalità dell'Azienda Zero.*

1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.
2. L'Azienda Zero persegue la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.
3. La sede dell'Azienda Zero è individuata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.
4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento e i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella presente legge.

Art. 2 *Funzioni dell'Azienda Zero.*

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

1. L'Azienda Zero ha le seguenti competenze:

a) funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 118/2011* confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) tenuta delle scritture della GSA di cui all'*articolo 22 del D.Lgs. 118/2011*;

d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area sanità e sociale appone il visto di congruità;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali il Dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi socio sanitari appone il visto di congruità;

f) indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie provinciali e agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

g) supporto alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;

h) gestione di attività per il sistema e per gli enti del Servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica;

2) le procedure di selezione del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, secondo gli indirizzi della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;

4) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;

5) la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;

6) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;

7) il supporto tecnico in sede di definizione e di stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

8) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
9) i servizi tecnici per la valutazione dell'Health technology assessment;
10) il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari, che collabora con la Giunta regionale o con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

3. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. La Giunta o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA per il tramite dell'Azienda Zero.

4. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale acquisito il parere favorevole della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria in conformità a quanto disposto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dal *d.lgs.118/2011*.

Art. 3 *Organizzazione e vigilanza dell'Azienda Zero.*

1. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria approva le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

2. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui all'articolo 2 nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

4. La Giunta regionale o il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione ed esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento approvato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 4 *Organi dell'Azienda.*

1. Sono organi dell'Azienda Zero:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale;
 - c) il Collegio di direzione.
-

Art. 5 *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, in conformità alla normativa vigente per la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.
5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:
 - a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

- b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;
- c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- d) nomina, sospensione e revoca degli incarichi dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero;
- e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
- f) atti di bilancio;
- g) atti previamente autorizzati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
- h) proposta alla Giunta regionale o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal *d.lgs.118/2011*;
- i) adozione dell'Atto aziendale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- l) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare o al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 6 *Collegio sindacale.*

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3-ter, del *D.Lgs. 502/1992* il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'*articolo 22 del D.Lgs. 118/2011*.

5. L'Azienda Zero può affidare la certificazione contabile a una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del *Decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012* (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).

6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7 *Collegio di direzione.*

1. Il Collegio di direzione è organo aziendale con funzioni consultive e propositive che coadiuva e supporta la Direzione Generale nell'esercizio della funzione di governo dell'Azienda Zero. Esso è composto dal Direttore generale che ha le funzioni di Presidente, dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dai Dirigenti apicali dell'Azienda.

2. Il Direttore generale si avvale del Collegio per il governo delle attività di programmazione nonché per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività dell'Azienda Zero. Il funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato con apposito regolamento adottato dal Direttore generale.

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

Art. 8 *Personale.*

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria. A tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero, unitamente ai relativi fondi contrattuali, è approvata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

4. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Art. 9 *Finanziamento.*

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente, determinati annualmente dalla Giunta regionale o dal Commissario ad

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 10 *Bilancio.*

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario.

3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal *D.Lgs. 118/2011*.

4. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in 700.000,00 euro annui per gli esercizi 2022-2024, si fa fronte con la corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12 *Norme finali e transitorie.*

L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021.

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, le funzioni assegnate ad Azienda Zero sono esercitate dalle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e dal Dipartimento Tutela della salute e servizi socio sanitari della Giunta regionale della Calabria.
 2. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.
 3. L'Azienda Zero fino al termine del commissariamento disposto ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, assicura le sue attività a supporto del o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, anche con riferimento all'attuazione delle misure previste dal Programma operativo e dal Piano di rientro.
 4. Fino alla data di cui al comma 1 continua ad applicarsi anche agli enti del Servizio sanitario regionale la norma di cui all'*articolo 1, comma 1, legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26* (Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).
-

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.****Articolo 1** *Oggetto ed ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento definisce criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti della Giunta Regionale e delle strutture equiparate, nel rispetto della vigente normativa regionale, contrattuale, e della normativa in materia di anticorruzione, nonché dell'*art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Articolo 2 *Organo competente al conferimento degli incarichi.*

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore al personale.

Articolo 3 *Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione.*

1. I candidati per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento devono essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione:

- a) adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici;
- b) propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità;
- c) attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni;
- e) capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione;
- f) negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento si tiene conto:

a) del livello di complessità dell'articolazione amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico e gestionale richiesti alla medesima;

b) delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati;

c) delle pari opportunità;

d) delle eventuali ulteriori specifiche competenze richieste, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, in ragione degli incarichi da conferire.

3. La Giunta Regionale effettua la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione dell'articolazione amministrativa interessata e ai risultati attesi, individuando il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.

Articolo 4 *Requisiti generali.*

1. Possono essere destinatari dell'incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. In ogni caso non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.

2. Costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione alla procedura, il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270*.

3. Gli incarichi sono conferiti:

a) ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale, con una anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale;

b) a dirigenti appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con una anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale;

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

c) negli altri casi di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001* a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;

2) in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente:

2.1) dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione, ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere;

2.2) da pubblicazioni scientifiche coerenti con l'incarico oggetto di conferimento;

2.3) da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

3) provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 5 *Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale - Avviso interno.*

1. Il Dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane approva e rende pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale indica al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane gli obiettivi di carattere strategico, le specifiche doti organizzative e manageriali, i requisiti professionali e culturali specifici richiesti per gli incarichi oggetto di avviso.

3. Con l'avviso di cui al comma 1 è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi da conferire, nonché gli specifici requisiti e competenze dell'incarico, di cui al comma 2, ed è assegnato un termine non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, corredate dal *curriculum vitae*.

4. Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

Articolo 6 *Procedura di conferimento degli incarichi di livello generale - Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni.*

1. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, sulla base da quanto autocertificato dai candidati, forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.
3. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane trasmette, all'Assessore al personale per le valutazioni della Giunta, l'elenco delle candidature ammesse corredato dei *curricula vitae* dei candidati e di schede sintetiche con riferimento alle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale e agli altri incarichi svolti dai candidati, nonché ai titoli di studio posseduti e alle valutazioni ottenute.
4. In mancanza di candidature o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire, il Presidente con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale ha facoltà di conferire l'incarico, d'ufficio, anche a dirigenti interni che non abbiano proposto la propria candidatura, salva l'accettazione di questi ultimi.

Articolo 7 *Procedura di conferimento degli incarichi di livello generale a soggetti esterni.*

1. Se, all'esito della procedura di cui all'articolo 6, in relazione al carattere apicale delle funzioni da assegnare e agli obiettivi di carattere strategico prefissati dall'organo di indirizzo politico, non sia stato individuato alcun candidato cui conferire l'incarico, la Giunta regionale richiede al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 19, commi 5-bis e 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
2. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui all'articolo 6.

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, forma:

a) un elenco dei soli candidati che, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4, siano appartenenti al ruolo direttivo della Giunta regionale (funzionari categoria D);

b) un elenco degli ulteriori candidati in possesso dei requisiti generali di cui al predetto articolo 4.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.

5. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane trasmette, all'Assessore al personale per le valutazioni della Giunta, gli elenchi delle candidature ammesse, corredati dei *curricula vitae* dei candidati e di schede sintetiche con riferimento alle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale e agli altri incarichi svolti dai candidati, nonché ai titoli di studio posseduti e alle valutazioni ottenute. Gli elenchi trasmessi sono muniti dell'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi da conferire, sui vincoli e sulle percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.

6. La Giunta regionale esamina preventivamente le candidature dei soggetti appartenenti al proprio ruolo direttivo e individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento dell'incarico.

7. Ove non fosse individuato nessun candidato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale esamina le ulteriori candidature e individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento dell'incarico.

8. Ai fini del conferimento degli incarichi, il dipartimento regionale competente in materia di organizzazione e risorse umane, su richiesta della Giunta regionale, predispone e rende pubblico sul sito istituzionale un unico avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti interni, ai dipendenti appartenenti al proprio ruolo direttivo e ai soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente alla valutazione delle candidature proposte dai dirigenti interni e successivamente a quelle dei dipendenti del proprio ruolo direttivo prima di procedere alla valutazione delle candidature esterne.

Articolo 8 *Contenuto del provvedimento di incarico.*

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua l'oggetto e la durata dell'incarico ai sensi dell'*art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31*, nonché gli elementi essenziali per la determinazione del trattamento economico nell'ambito delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
 2. Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente generale gli obiettivi da conseguire, riferiti ai programmi degli Organi di Governo; gli obiettivi sono modificati se nel corso del rapporto intervengono modificazioni dei predetti programmi.
 3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente competente, che indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento, secondo le leggi vigenti.
 4. Il contratto prevede altresì, quale causa di risoluzione automatica, la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, che produca la soppressione, modificazione sostanziale o l'accorpamento dell'articolazione amministrativa interessata.
 5. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
-

Articolo 9 *Esclusioni.*

1. Il presente regolamento non è applicabile:
 - a) al conferimento dell'incarico di Capo Gabinetto;
 - b) al conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
 - c) al direttore generale della Stazione Unica Appaltante.
-

Articolo 10 *Affidamento di incarichi ad interim o di reggenza.*

1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di articolazioni amministrative della Giunta regionale prive della figura del dirigente generale titolare, possono essere conferiti incarichi temporanei ad *interim* o di reggenza a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.

Regolamento regionale 12 novembre 2021, n. 11.**Regolamento Regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente generale dei dipartimenti della giunta regionale e delle strutture equiparate.**

2. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 non si applicano le procedure disciplinate dagli articoli 5, 6 e 7.
 3. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.
-

Articolo 11 *Abrogazioni.*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Reg. reg. 20 marzo 2015, n. 3*, per come modificato ed integrato con il *Reg. reg. 31 marzo 2015, n. 4*, il *Reg. reg. 28 ottobre 2015, n. 14* e il *Reg. reg. 24 aprile 2020, n. 4*.
-

Art. 12 *Entrata in vigore* ⁽²⁾.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettini Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

(2) Articolo aggiunto con errata corrige pubblicata nel B.U. 15 novembre 2021, n. 93.

L.R. n. 6 del 23 aprile 2021.**Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici e Fondazioni e di rilancio della forestazione.****Art. 1** *Modifiche e integrazioni all'art. 1 della L.R. 42/2017.*

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole "un anno dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "e non oltre il 31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative.

Art. 2 *Aggiunta Art. 1-bis alla L.R. 42/2017- UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ⁽²⁾.*

1. Dopo l'articolo 1 della L.R. 42/2017 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna."

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 giugno 2021, n. 253*.

Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici e Fondazioni e di rilancio della forestazione.**Art. 3** *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sulla Missione 01, Programma 10 (U.01.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021 - 2023.

Art. 4 *Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Oggetto.*

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli *articoli 9, 21 e 33 della Costituzione* e all'*articolo 2 del proprio Statuto*, nel quadro dei principi stabiliti dall'*articolo 167 del TFUE* e dalla *Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*, dei principi fondamentali dettati dalla *legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)*, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Calabria nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo all'individuazione e all'attuazione, anche in forma coordinata con le politiche attuate in altri settori, di quelle tipologie che ne sostengono lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, ove non sia diversamente disposto, si rinvia alle definizioni di cui alla *L. 220/2016* e alla normativa attuativa della stessa.

Art. 3 *Finalità e obiettivi.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a promuovere e sostenere, anche attraverso collaborazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati:

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

a) la nascita di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare la crescita di professionalità, anche in sinergia con altri settori, al fine di potenziare il sistema economico, occupazionale e sociale a livello territoriale;

b) iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e il cineturismo;

c) lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai, anche al fine di favorire la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale;

d) lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno a festival, rassegne e premi di carattere nazionale e internazionale, ad attività di associazioni culturali e ad altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrano all'educazione delle giovani generazioni, all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale e al dialogo interculturale, preferenzialmente in relazione a opere realizzate da produzioni indipendenti, d'interesse regionale e d'autore;

e) la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, anche attraverso:

1) progetti che favoriscano la crescita di nuovi talenti e professionalità, anche mediante percorsi formativi di eccellenza;

2) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;

3) una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo;

f) la Fondazione Calabria Film Commission di cui all'articolo 7 (FCFC), nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidando ad essa compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti; g) l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla presente legge anche rispetto alle politiche e interventi da attuarsi nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione in ambito regionale, al fine di realizzare positive sinergie;

h) il monitoraggio sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria;

i) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo;

j) il reperimento, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;

k) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 4 Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e in particolare dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), elabora e definisce gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale, con particolare riferimento alle sinergie attuabili con altri settori della società civile e del mondo dell'impresa, e pone in essere ogni attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti dall'articolo 3, avvalendosi della Film Commission di cui all'articolo 7.

2. La Regione persegue gli obiettivi e finalità di cui all'articolo 3 anche nell'ambito dell'attività di programmazione per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e delle attività produttive, con particolare attenzione alle sinergie attuabili tra le finalità e gli obiettivi specifici delle attività cinematografiche e audiovisive e quelli più generali perseguiti in materia di sviluppo delle industrie creative, innovazione, internazionalizzazione, turismo, formazione, politiche giovanili, promozione del territorio e dell'occupazione.

3. Nell'ambito delle attività di propria competenza la Regione opera anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo altresì le associazioni e gli altri enti pubblici o privati presenti sul territorio e maggiormente rappresentativi nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché ricercando il coinvolgimento delle realtà maggiormente rappresentative nel mondo della cultura, dell'impresa, dell'educazione e delle professioni.

4. La Regione assicura la massima semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative di propria competenza, al fine di agevolare le attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive operanti sul territorio calabrese e, in generale, l'attuazione delle politiche, iniziative e attività previste dalla presente legge.

5. La Regione persegue gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

Art. 5 *Funzioni e compiti degli enti locali.*

1. Gli enti locali, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella programmazione regionale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità con la normativa statale vigente e sulla base delle risorse disponibili nei propri bilanci:

- a) sostengono le attività cinematografiche e audiovisive per promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle comunità locali;
- b) sostengono le iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche e audiovisive;
- c) promuovono interventi di tutela, restauro e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
- d) monitorano le attività cinematografiche e audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione;
- e) collaborano con la Regione nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO II**Programmazione e attuazione degli interventi****Art. 6** *Programmazione.*

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Film Commission ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera I), approva il Programma, annuale o pluriennale, di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva.

2. Il Programma, in armonia con le finalità della presente legge e in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), individua:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
- c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi;
- d) i criteri per la verifica della realizzazione degli obiettivi individuati;
- e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali;
- f) le tipologie di beneficiari;

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

- g) le procedure e i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, assicurando la massima trasparenza, anche per il tramite di uno specifico sito web, in ogni fase del procedimento;
- h) le procedure, le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;
- i) la copertura nel bilancio regionale.

Art. 7 Film Commission Regione Calabria.

1. La Regione riconosce la Fondazione Calabria Film Commission, già prevista e disciplinata dall'*articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006), quale unica film commission della Regione Calabria, anche ai fini e per gli effetti di cui alla *L. 220/2016* e delle relative disposizioni attuative, che persegue finalità di pubblico interesse nel settore dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, e le ulteriori funzioni previste dalla presente legge.

2. La FCFC fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nel territorio della Regione Calabria, e provvede altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo previsti dalla presente legge.

3. La FCFC, in particolare, ha il compito di:

a) promuovere e sostenere lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale e ogni azione volta ad accrescere la visibilità e l'attrattività della Regione sui mercati nazionali e internazionali, quale location di riprese;

b) promuovere e sostenere ogni azione volta a incrementare l'impatto economico e occupazionale della produzione audiovisiva a livello locale, con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;

c) fornire assistenza alle società di produzione che intendono realizzare in Calabria produzioni audiovisive, con particolare riguardo, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, agli aspetti logistici e amministrativi;

d) promuovere la conoscenza della realtà professionale e imprenditoriale del settore audiovisivo locale implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore, messa in rete di dati e incontro tra domanda e offerta;

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

e) elaborare e realizzare, di concerto con le amministrazioni e gli enti preposti alla promozione turistica, iniziative coordinate volte a promuovere le location regionali;

f) promuovere la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti e imprese del settore cinematografico e audiovisivo;

g) promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera e assicurare la promozione dell'immagine della Calabria e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;

h) sostenere e promuovere le attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

i) promuovere, sostenere e favorire progetti e iniziative che consentano l'attivazione di risorse, a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione europea o di partnership tra soggetti pubblici e soggetti privati;

l) elaborare e fornire alla Giunta regionale, anche al fine di cui alla lettera a), dati, proposte e indicazioni per l'elaborazione del Programma di cui all'articolo 6;

m) attuare e sostenere, nell'ambito delle competenze e funzioni sue proprie, ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 3.

4. Con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi disciplinata nel presente Capo, e alle specifiche forme di interventi previste nel Capo III, la FCFC:

a) monitora e raccoglie dati e informazioni sul mercato audiovisivo locale, al fine di valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge;

b) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 8 a sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali;

c) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 9 a sostegno dell'esercizio cinematografico;

d) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 10 in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

e) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 11 in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore;

f) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 12 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

g) attua e gestisce gli eventuali ulteriori interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 6.

5. Al fine di agevolare e allineare l'attuazione dei propri compiti con la normativa e con le migliori prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale, la FCFC può partecipare ad associazioni che perseguano la finalità del coordinamento delle attività di altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

6. La FCFC ha facoltà, in sede di attuazione degli interventi, di adottare specificazioni delle definizioni e dei criteri previsti dalla presente legge, nel Programma di cui all'articolo 6, anche tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore e delle condizioni e prassi del mercato e del territorio.

CAPO III

Tipologie di interventi

Art. 8 *Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettere a) e b), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, attua interventi volti a favorire lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.

2. Ai sensi della presente legge, sono ritenute di interesse regionale e pertanto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la normativa europea e statale, sostenute in via prioritaria, le opere cinematografiche, audiovisive e multimediali che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) prevedano una partecipazione effettiva e sostanziale, preferibilmente fin dalla fase iniziale di creazione e sviluppo, di almeno un autore o una società di produzione aventi residenza o sede nel territorio della Regione Calabria;

b) realizzino una parte apprezzabile delle attività di produzione o post-produzione nel territorio della Regione Calabria, coinvolgendo maestranze e professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo e comunque lavoratori residenti nel territorio, preferibilmente con il coinvolgimento di giovani e soggetti che abbiano partecipato a percorsi formativi sostenuti dalla Regione Calabria;

c) trattino temi legati alla cultura, alla storia, all'identità o al territorio calabrese o, comunque, tali da suscitare interesse per la Regione in ambito nazionale o internazionale;

d) rivestano, in base alle politiche e agli interventi attuati dalla Regione Calabria in materia di cinema e audiovisivo, particolare importanza strategica per le sinergie attuabili nel campo delle industrie creative, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della promozione del territorio, del turismo, della formazione, delle politiche giovanili e della promozione dell'occupazione.

3. I criteri per l'individuazione dell'interesse regionale di cui al comma 2 possono essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma di cui all'articolo 6 e, in ogni caso, ad opera della FCFC in sede di attuazione dei singoli interventi.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

4. Gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste dalla vigente normativa statale, quanto al genere, al formato e alla sede di sfruttamento. Le risorse di cui all'articolo 13, da destinare a ciascuna tipologia di opera, possono essere specificate nel Programma di cui all'articolo 6 o, in mancanza, dalla FCFC in sede di attuazione degli interventi.

Art. 9 *Sostegno alle attività dell'esercizio cinematografico e principi di localizzazione.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera c), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi, a partire dall'esercizio finanziario 2019, secondo criteri e requisiti da stabilire in appositi avvisi pubblici:

- a) alle attività delle sale cinematografiche che assicurino una programmazione di spettacoli cinematografici di film d'essai nel corso dell'anno;
- b) a progetti di messa in rete delle attività di sale cinematografiche che siano in grado di potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale, in conformità ai principi previsti al comma 2.

2. La Regione promuove una presenza adeguata e una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza delle attività di esercizio cinematografico sul proprio territorio, attuando il proprio intervento secondo i seguenti principi:

- a) lo sviluppo di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con particolare attenzione alle mono-sale e alle sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente adeguata;
 - b) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - c) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - d) la valorizzazione delle sale cinematografiche come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
 - e) la particolare salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane e dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici;
 - f) il sostegno ad azioni specifiche dirette alle agevolazioni per le persone con disabilità, le categorie svantaggiate, il pubblico giovane, le scuole e le famiglie.
-

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**Art. 10** *Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera d), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi a partire dall'esercizio finanziario 2019 per il finanziamento di progetti e iniziative volte a promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, e in generale il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, quali in particolare:

a) festival, rassegne, premiazioni ed eventi simili, di carattere nazionale e internazionale, che si svolgano in Calabria o comunque presentino preminente interesse regionale, in relazione alla promozione della cultura cinematografica e alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del proprio territorio;

b) progetti di associazioni culturali, cine-circoli, cine-studio che operano sul territorio per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, che producano attività di formazione e alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 11 *Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera e), sostiene e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, e in particolare:

a) progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e la fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, mercati, corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della formazione e dell'educazione;

b) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;

c) la creazione di una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, e la messa in rete di dati e informazioni sulle professionalità e competenze del settore e sulle opportunità di formazione e professionali per gli operatori medesimi.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

Art. 12 *Patrimonio cinematografico e audiovisivo.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in armonia con le disposizioni dell'*articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e degli *articoli 7 e 29 della L. 220/2016*, promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse regionale.
 2. La Regione sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali.
 3. La Regione promuove, anche mediante l'istituzione di una cineteca regionale, e con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale, l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura del territorio della Calabria.
-

CAPO IV**Norme finanziarie, finali e transitorie****Art. 13** *Copertura finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e dagli interventi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 600.000,00 per le annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse già allocate alla missione 05, programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, quantificati complessivamente in euro 2.550.000,00 per l'annualità 2019, in euro 2.500.000,00 per l'annualità 2020 e in euro 550.000,00 per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 07, programma 02 (U07.02) del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 11, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 500.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04 (U15.04) del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 200.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, i contributi di cui al presente articolo sono consentiti nei limiti della disponibilità di risorse per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 14 *Normativa dell'Unione europea su aiuti di Stato.*

1. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).

2. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 1 sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234* (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 15 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 21 del 21 giugno 2019.**Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 30 del 29 dicembre 2015.**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 - differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di società partecipate dalla Regione Calabria.*

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), è così modificato:

a) al comma 13 le parole "e Somesa Spa" sono soppresse. Alla fine del comma 13 è aggiunto il seguente periodo: "Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016." ;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016";

c) dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)";

d) al comma 15 le parole "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 14".

L.R. n. 30 del 29 dicembre 2015.

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 2 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 *Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private.*

1. I liquidatori e i commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, possono essere individuati tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità, adeguata all'incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione.

Art. 4 *Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 ⁽²⁾ ⁽³⁾.*

[1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la

L.R. n. 30 del 29 dicembre 2015.

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo *articolo 3 della L.R. 25/2013* e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma.]

(2) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 3, L.R. 5 agosto 2016, n. 24*, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(3) Per il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 2017, n. 42*.

Art. 5 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.**Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI.****Art. 1** *Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.)* ⁽⁴⁾.

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale - in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria ⁽⁴⁾.

2-bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza ⁽⁵⁾.

2-ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.

**Istituzione della struttura tecnica di
valutazione VAS-VIA-AIA-VI.**

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ⁽⁵⁾.

2-quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ⁽⁵⁾.

2-quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater ⁽⁵⁾.

2-sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2-ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7 ⁽⁵⁾.

2-septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2-bis e 2-ter ⁽⁵⁾.

3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al Reg. reg. n. 3 del 4 agosto 2008 ⁽⁶⁾.

4. [Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato al funzionamento della S.T.V., i criteri

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.

**Istituzione della struttura tecnica di
valutazione VAS-VIA-AIA-VI.**

relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3] ⁽²⁾.

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'*articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori ⁽³⁾.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

(4) Comma dapprima modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e poi così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente - presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.

**Istituzione della struttura tecnica di
valutazione VAS-VIA-AIA-VI.**

utilizzazione. La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'*articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma.».

(5) Comma aggiunto dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:

a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;

d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal *Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.*».

(7) Comma abrogato dall' art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, L.R. 30 ottobre 2012, n. 49 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2013, n. 33.

(8) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività

L.R. n. 39 del 3 settembre 2012.

**Istituzione della struttura tecnica di
valutazione VAS-VIA-AIA-VI.**

istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.».

(9) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10*.

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.****Art. 1***Ambito di applicazione e finalità.*

1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati nonché alle società miste a maggioranza regionale, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione ⁽²⁾. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull'esecuzione delle procedure e attività ricordate.

2. La SUA opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge.

3. La SUA, costituita con decreto dal Presidente della Regione, ha sede in Catanzaro.

4. Organi della SUA sono il Direttore Generale ed il Comitato di sorveglianza. Il Dirigente Generale è assistito da un'apposita segreteria, composta da un funzionario di categoria D e da non più di due unità di personale, tutti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. La SUA dispone inoltre di una struttura organizzativa, articolata in cinque Sezioni di livello dirigenziale equiparato a quello di settore della Giunta regionale, una amministrativa, tre tecniche ed una relativa all'osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 8 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

4-bis. [Le sezioni tecniche sono dedicate:

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale;

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni;

- una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 1, allo svolgimento delle attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale] ⁽⁵⁾.

4-ter. [Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2] ⁽⁶⁾.

5. Il regolamento di cui al successivo articolo 2 disciplinerà i sistemi di selezione per la copertura dei posti previsti nella dotazione organica con le modalità previste dalle norme sul pubblico impiego.

6. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Comitato di sorveglianza, partecipa alle relative riunioni, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta.

(2) Periodo così modificato dall'*art. 61, comma 6, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.*

(3) Comma così modificato (mediante sostituzione delle parole "tre Sezioni" con le parole "cinque Sezioni" e delle parole "una tecnica" con le parole "tre tecniche") dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dallo stesso al presente comma.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 61, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.*

(5) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(6) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

Art. 2*Attribuzioni.*

1. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, entro venti giorni dal suo insediamento, adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale ⁽⁷⁾. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità, così come definito al comma 10 del presente articolo. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento prevede, inoltre, le forme di coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA nonché l'istituzione, presso la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco Ufficiale delle aziende destinatarie di subappalti per lavori e forniture nell'ambito delle previsioni di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁸⁾.

3. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento provvederà a disciplinare i seguenti compiti di competenza della SUA:

a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;

b) individuare nel dettaglio le forme di attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione, di servizi semplici ed integrati, di fornitura e comunque di cessione di beni e servizi materiali ed immateriali) in favore dei soggetti indicati dall'articolo 1, soggette a specifiche e dettagliate forme regolamentari e di controllo;

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- c) concordare con il RUP la tipologia di gara per la scelta del contraente privato;
- d) collaborare alla redazione del capitolato generale e degli eventuali capitolati speciali necessari;
- e) nominare le commissioni od i responsabili di gara;
- f) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;
- g) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant'altro necessario), curandone la pubblicazione e l'invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica;
- h) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) fissare i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all'esecuzione del contratto e dei subcontratti;
- j) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;
- k) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;
- l) curare l'esame e la decisione delle opposizioni;
- m) predisporre le relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- n) monitorare gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti. Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all'ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale, per ogni valutazione di sua competenza;
- o) riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;
- p) segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell'*articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

5. [La SUA, inoltre, vigila sulle procedure di gara sotto la soglia indicata nell'articolo 4, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economia ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che, dall'esecuzione dei contratti, non derivi pregiudizio per il pubblico erario; vigila inoltre sulle procedure poste in essere dagli stessi soggetti al fine di evitare l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti] ⁽⁹⁾.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, sotto la soglia ivi indicata al fine di consentire alla SUAdi svolgere con efficacia le sue funzioni di vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Calabria sono tenute di trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla SUA, la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di trasmissione di documenti a cui gli enti destinatari hanno l'obbligo di rispondere nei successivi dieci giorni ⁽¹⁰⁾. Eventuali omissioni o ritardi sono suscettibili di valutazione, da parte della SUA per gli effetti di cui al comma 2, lettera n).

7. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone l'inserimento, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, di clausole che diano preferenza, a parità di punteggio, all'impresa che si impegni ad eseguire sulla base del previsto compenso - per conto della Regione Calabria e degli enti pubblici che ne facciano motivata richiesta - opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario secondo le disposizioni urbanistiche, le norme edilizie e la normativa antimafia in materia di beni confiscati.

8. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone altresì, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, l'inserimento di una clausola che prevede l'obbligo per l'aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultino parte offesa verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

9. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, ipotesi e modalità di revoca del finanziamento regionale nei casi di accertata violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi ⁽¹¹⁾.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

10. L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie attività, adotta modalità organizzative fondate su un sistema qualità. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali.

11. L'Autorità, al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, elabora indirizzi e direttive per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Inoltre promuove un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell'attestazione di qualità.

(7) Vedi, al riguardo, il Reg. 15 aprile 2009, n. 4.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(9) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(10) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 5 marzo 2008, n. 2. Il testo originario era così formulato: «9. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità sanzionatorie nel caso di violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi.».

Art. 3*Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza.*

1. Il Direttore Generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate. Il Direttore

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ai sensi del successivo comma 3.

2. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la Pubblica Amministrazione, con laurea specifica ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, l'ambiente ed il territorio;

b) provenire dai settori della docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario o associato e titolarità di cattedra nei settori indicati alla precedente lettera a);

c) dell'Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale;

d) provenire dai ruoli delle magistrature con almeno dieci anni di anzianità;

e) liberi professionisti, con laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, ovvero magistrale, iscritti da almeno quindici anni nei rispettivi albi (sez. "A", ove istituita) e con comprovata esperienza professionale nei campi indicati alla precedente lettera a).

3. La Giunta regionale, in sede di indizione dell'avviso di cui al comma 1, nomina una Commissione composta da tre alte professionalità esterne alla Regione che valuta i curricula dei partecipanti e propone alla Giunta una lista di due nominativi per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, tra i quali la Giunta individua il Direttore Generale.

4. Il Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore Generale ed ai dirigenti e ne verifica il conseguimento. È altresì preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all'art. 2, comma 3.

5. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ed è composto da cinque membri, due dei quali appartenenti alla Magistratura contabile ed amministrativa, i cui nominativi vanno richiesti ai competenti organi di autogoverno, e gli altri scelti tra i soggetti individuati ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancata designazione da parte degli organi di autogoverno, la nomina dei componenti avviene nell'ambito dei nominativi proposti dalla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo. Il Comitato, che elegge al suo interno il Presidente, disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

6. L'incarico di Direttore Generale e di componente del Comitato di sorveglianza ha una durata di tre anni e non è rinnovabile.

7. Al Direttore Generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

8. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di 1/30 del compenso mensile spettante al Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese documentate, significando che se residenti fuori regione si assume come parametro per rimborso spese di viaggio il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede della SUA e i confini della Regione moltiplicato per il costo di un quinto del prezzo al litro della benzina super.

9. L'aspirante agli incarichi di Direttore Generale e di membro del Comitato di sorveglianza non può:

a) aver ricoperto o ricoprire la carica di componente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all'articolo 1 o di Amministratore di Ente con il quale esiste un rapporto di convenzione con la SUA;

b) essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con Consiglieri regionali, Componenti della Giunta regionale ed Amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed organi sub regionali;

c) versare in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando;

d) non possono, altresì, essere nominati coloro i quali:

d1) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

d2) sono sottoposti a procedimento penale per reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d3) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, e dall'*articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55*;

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

d4) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d5) hanno usufruito dei benefici di cui alla *legge regionale 2 marzo 2005, n. 8*.

10. Il Direttore Generale ed il membro del Comitato di sorveglianza decadono dall'incarico nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera e) del precedente comma 9;

b) impedimento discendente da fatti da cui consegue l'incompatibilità, l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;

c) sopravvenuta incompatibilità, o conflitto di interessi, per lo svolgimento delle attività di competenza della SUA, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, e ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell'astensione:

- quanto alle società di capitali, in presenza di uno dei casi di cui all'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;

- quanto a società di persone e ditte individuali, in presenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ovvero il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare.

- La sopravvenienza di tali situazioni deve essere comunque dichiarata immediatamente.

- La omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di accertamento della Giunta regionale.

(giurisprudenza)

Art. 4
Procedure di affidamento.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva.

2. Il Direttore Generale individua nel regolamento di cui all'articolo 2 le procedure di acquisto che, per l'esiguità dell'importo, per l'assoluta specialità dell'oggetto, per il ricorso a metodi standardizzabili attraverso sistemi informatici o per l'utilizzo di procedure con attestazione di qualità, rilasciate da organismi accreditati, possono essere interamente espletate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Il ricorso alla SUA avviene con formale atto di investitura, adottato dal funzionario preposto alla struttura cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Compilate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente committente, ai fini degli atti consequenziali.

4. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi un importo uguale o superiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici della Calabria diversi da quelli indicati al comma 1, a pena di decadenza dal contributo o dal finanziamento regionale, devono avvalersi della SUA, alternativamente:

a) sottoponendo a preventivo parere di regolarità formale gli atti relativi alle procedure di indizione delle gare e di affidamento;

b) per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro), da parte della SUA, oltre che per il controllo sulla regolarità dell'esecuzione delle opere, prestazioni, servizi e forniture affidate e dei risultati finali, a pena di revoca del finanziamento o contributo.

5. A tale fine le delibere regionali ed i decreti dirigenziali e ogni altro provvedimento che disponga l'erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma precedente, contengono, a pena di nullità, la relativa clausola di decadenza e revoca.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 5

Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento.

1. Quando gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avvalersi dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.
 2. La delibera di contrattare ed il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa devono essere trasmessi alla Stazione Unica Appaltante nei tempi indicati nell'articolo 6.
 3. L'atto con il quale l'ente committente richiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
 4. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma 3.
-
-

Art. 6

Programmazione dell'attività di affidamento.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti all'articolo 4 di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
2. La SUA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, propone all'amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la SUA abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. La Stazione Unica Appaltante, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpate più opere, servizi o forniture nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso.

4. La SUA predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio funzionario faccia parte della commissione di gara.

5. Espletato il procedimento di gara, la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La SUA, nel procedere all'aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute.

6. L'atto di aggiudicazione definitiva costituisce adempimento di attività di delegazione.

7. Quando la competenza a procedere è devoluta alla Stazione Unica Appaltante (SUA), il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

Art. 7
Bandi di gara.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della SUA o di altre amministrazioni aggiudicatrici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla Stazione Unica Appaltante. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall'inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.
 2. Gli schemi di bandi-tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza e devono garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.
 3. È vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che impedisca la conoscenza del capitolato e degli elaborati, la richiesta di certificazioni o di presa visione del progetto da parte dei partecipanti.
 4. È inoltre vietata l'inclusione di clausole che comunque individuano dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.
 5. In casi particolari, in deroga al comma precedente, il committente può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive e infungibili, ma la SUA subordina lo svolgimento positivo della procedura al parere favorevole di una Commissione tecnica esterna ad hoc, da essa nominata.
 6. Nei bandi di gara gli enti diversi da quelli regionali devono indicare, nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.
 7. Per le procedure di gara di approvvigionamento di beni materiali, ovvero prodotti e strumentazione scientifica e sanitaria, la cui fornitura è richiesta contestualmente da più strutture dipendenti dalla Regione e da soggetti pubblici da essa dipendenti, al fine del contenimento della spesa pubblica e previa informativa ai committenti, è data facoltà alla SUA di indire un'unica gara, articolata in specifici lotti, in ragione delle necessità comunicate da ogni singolo committente, ovvero di procedere all'unificazione delle richieste di gara aventi oggetto omogeneo, ai fini dell'aggiudicazione di un unico contratto. Il capitolato d'onori, il provvedimento e gli altri atti di indizione della gara nonché quello di aggiudicazione dovranno fare espresso riferimento ai rispettivi committenti.
-

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 8

Osservatorio regionale.

1. È istituito, all'interno della SUA, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Esso cura:

a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali, civili e reti di servizi esistenti e progettate nel territorio regionale;

b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monitoraggio dei dati per l'osservatorio nazionale dei contratti pubblici di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

c) la pubblicazione tempestiva sul sito della Regione dei programmi e dei bandi di gara, nonché la pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno semestrale e riportato periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, da parte delle strutture della Regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, degli enti locali e di tutti gli altri soggetti pubblici, indicando procedure di assegnazione, operatori economici aggiudicatari e subappaltatori, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, ritardi e scadenze previste per l'esecuzione dei contratti;

d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali, sub regionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti;

e) la verifica e il monitoraggio continuo dei prezzi di mercato al consumo, oggetto di procedure di evidenza pubblica per i soggetti individuati dalla presente legge, la realizzazione e l'aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi;

f) l'integrazione con altri sistemi informativi regionali o nazionali, la elaborazione e/o diffusione di linee-guida per le buone pratiche, la gestione e promozione del sistema di attestazione di qualità dei contratti pubblici.

2. Nell'apposita sezione del Bollettino Ufficiale Regionale dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. L'Osservatorio pubblica un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose, segnalati - previa la stipula di appositi protocolli - dagli Uffici territoriali di governo o dagli Uffici giudiziari.

4. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può prendere visione e chiederne copia, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 9

Comunicazioni all'Osservatorio.

1. Tutte le strutture dipendenti direttamente della Regione Calabria, gli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti e gli enti locali operanti nella Regione sono tenute, entro cinque giorni dall'avvenuta indizione dell'avviso pubblico ed entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione, nonché semestralmente in merito all'esecuzione dei contratti, a dare comunicazione all'Osservatorio di quanto previsto all'articolo 8 mediante appositi modelli predisposti dalla SUA.

2. Dell'avvenuta comunicazione è fatta menzione negli atti deliberativi, nei decreti dirigenziali e negli altri atti di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dai finanziamenti, qualora alla realizzazione delle opere, delle prestazioni o delle forniture concorrono finanziamenti o contributi regionali in percentuale pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale.

Art. 10

Funzionamento della SUA e dell'Osservatorio.

1. Alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA e dell'Osservatorio regionale degli appalti, operante all'interno della stessa autorità, di cui all'articolo 8, si fa fronte destinando l'1% (uno per cento) dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l'affidamento di contratti pubblici regolati

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

dalla presente legge. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale con i fondi del bilancio regionale ⁽¹²⁾.

2. Con la richiesta di intervento della SUA per l'avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l'impegno e l'erogazione della quota dell'1% (uno per cento), dell'importo posto a base di gara, in favore della SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni alla relativa erogazione.

3. Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell'opera della SUA, provvedono, in analogia a quanto stabilito dal precedente comma.

4. La SUA è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, il Direttore Generale opera quale funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 50 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

(12) Vedi anche, in deroga a quanto disposto nel presente comma con riferimento alla SUA, l'*art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 16*.

Art. 11

Sicurezza nei cantieri.

1. È obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere ⁽¹³⁾.

2. Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati da prezziari regionali di riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Gli oneri e i costi di cui al presente articolo sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di appalto.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 5, all'ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza ⁽¹⁴⁾. Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all'impresa, tutti gli obblighi disposti dal *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*.

5. Per le opere di importo dei lavori inferiore a 150.000 c il committente o il responsabile dei lavori attua i principi dell'articolo 4 comma 1 dei *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494* per la parte di programmazione e di progettazione. L'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 1 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*.

6. Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento di cui all'articolo 2.

7. Per i lavori realizzati con finanziamenti pubblici a privati, nel caso la SUA accerti violazioni di legge, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di cui all'articolo 2.

8. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.

(13) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e)*, L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(14) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 12

Tutela dei lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, la SUA e tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare o far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed alla regolarità contributiva;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la SUA segnala l'inadempienza alle Amministrazioni aggiudicatrici che provvedono al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991 n. 381*, previa obbligatoria concertazione sindacale, è possibile prevedere nel bando di gara clausole volte a tutelare le suddette categorie.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

Art. 12-bis*Clausola sociale* ⁽¹⁵⁾.

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti subregionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi

(15) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 13*Tutela legalità e lavoro sommerso.*

1. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è demandato alla SUA il compito di sottoporre gli appalti ad indagini e verifiche.

2. Al momento della consegna dei lavori o dell'avvio delle attività di fornitura o di servizi il responsabile del procedimento con attestazione da allegare al contratto certifica:

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
- b) per tutti gli appalti di lavori e, quando possibile, di servizi e forniture, l'esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;
- c) la nomina del responsabile della sicurezza nei casi previsti dalle norme vigenti;
- d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore.
-

Art. 14

Compatibilità normativa.

1. Tutte le disposizioni della presente legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia.
 2. Ogni disposizione della *legge regionale 11 marzo 1991, n. 3*, o di altra legge regionale, incompatibile con la presente legge, si intende abrogata.
-

Art. 15

Norme transitorie, finali e di rinvio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore Generale, destina alla SUA il personale necessario al suo funzionamento prioritariamente mediante il ricorso a distacco da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA, nonché della Pubblica Amministrazione sulla scorta di una manifestazione di interesse da attuarsi con procedura di evidenza pubblica riportata su almeno tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, oltre che sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero ai sensi dell'*art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁶⁾

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'approvazione di un testo legislativo di recepimento del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto concerne lavori, acquisizioni di beni e forniture di servizi strettamente riguardanti il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza può affidare singole fattispecie alla SUA.

4. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nel regolamento interno di amministrazione e contabilità di procedure e limiti che si armonizzino con le disposizioni della presente legge, tutelando l'autonomia contabile e funzionale del Consiglio regionale.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.*

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 1 dell'11 gennaio 2006 – Art. 3

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(...)

Art. 3 ⁽⁶⁾

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, al fine di supportare lo sviluppo del sistema Cinematografico-Audiovisivo e Multimedialità, e dell'economia cinematografica in Calabria, promuove la costituzione di una Fondazione aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di sostenere con continuità di azione lo sviluppo della cultura e dell'impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario e strutturale, al fine di incoraggiare e progressivamente rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisiva, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di soggetti pubblici e privati e mediante l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private.

3. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte del Fondatore, di altri Enti pubblici e soggetti privati;

c) dai contributi annuali versati dai Fondatori;

d) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

[5. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa di euro 2.400.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, allocati all'UPB 5.2.01.02 (Capitolo 52010253) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006].

L.R. n. 1 dell'11 gennaio 2006 – Art. 3**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)**

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 27), della stessa legge, ad eccezione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, dell'art. 5, dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, commi 4 e 6, dell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, dell'art. 10, comma 1, dell'art. 11, dell'art. 12, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art. 16, dell'art. 17, dell'art. 18, dall'art. 19, dell'art. 20, dell'art. 21, dell'art. 25, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 29, commi 1 e 3, dell'art. 30 e dell'art. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011.

(...)

L.R. n. 8 del 26 giugno 2003. Art.20**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).**

(...)

Art. 20 ⁽⁶¹⁾

[1. Il Dipartimento regionale Sanità indirizza e coordina i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere verificando il rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. I Direttori Generali delle Aziende sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, gli atti, i documenti e le notizie che a tal fine verranno richiesti dal Dirigente Generale del Dipartimento medesimo ⁽⁶²⁾.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza].

(61) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, dell'art. 14-bis e degli articoli da 16 a 36 (ivi compreso quindi il presente articolo), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Poco chiaro risulta il motivo per cui nell'elenco delle disposizioni escluse dall'abrogazione, ivi riportate, sia altresì citato il comma 2 del presente articolo (benché sia escluso dall'abrogazione l'intero articolo). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Successivamente, alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo 23, la quale prevedeva l'abrogazione dell'intera L.R. n. 8/2003 (composta dagli articoli da 1 a 36), è stata apportata una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, consistente nell'introduzione delle parole "ad esclusione dell'articolo 20", modificando così il disposto abrogativo.

(62) Comma abrogato sia dall'art. 13, comma 5 che dall'art. 22, comma 2, lettera e), L.R. 19 marzo 2004, n. 11.

(...)

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.**Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.****Capo I - Razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale****Art. 1***Finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'adozione di adeguate misure, da parte degli Organi di Governo e degli Organi gestionali, con l'applicazione degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali, intese alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane ed alla riduzione della spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso del triennio 2002-2004.
2. Nel corso del triennio di cui al comma precedente la spesa sostenuta, per il personale dipendente deve presentare una riduzione dell'1% annuo computato con criterio di competenza e risultante dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.

Art. 2*Contenimento delle assunzioni e piano triennale dei fabbisogni di personale.*

1. Il piano triennale dei fabbisogni di personale sviluppa, in relazione al triennio considerato, la programmazione delle diverse assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sulla base, limitatamente al triennio 2002-2004, della verificata sussistenza dei presupposti di cui al comma 3.
2. L'atto di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato, dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le competenti organizzazioni sindacali.
3. Nel corso dell'esercizio finanziario 2002 e per il triennio di cui al precedente articolo le eventuali necessarie assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono ammesse, nell'ambito della pianificazione triennale e nell'osservanza della disciplina che regola il pubblico impiego, nonché del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'*art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, subordinatamente alla verificata impossibilità di operare adeguate azioni di

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e di introdurre idonee misure organizzative interne alle strutture richiedenti.

4. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 è operato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Personale che si avvale, a tal fine, delle strutture regionali competenti. La verifica di cui al presente comma deve, comunque, precedere l'adozione, la modifica o l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'*art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 6 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 3*Misure diverse in materia di personale.*

1. A fini di contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente ai sensi dell'*art. 1*, la Giunta regionale individua gli strumenti organizzativi e normativi, la dotazione di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle seguenti misure:

a) ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'Ente, sulla scorta dei seguenti principi:

- razionalizzazione delle strutture di massima dimensione ed eventuale loro riaggregazione per aree funzionali di attività;

- rideterminazione delle strutture organizzative intermedie e di base in funzione di tale razionalizzazione e loro ricomposizione nell'ambito delle unità organizzative di massima dimensione;

- introduzione di un adeguato sistema organizzativo evidenziante assetti strutturali in gruppo o in linea, mediante la previsione di unità organizzative deputate all'esercizio di funzioni finali o strumentali, rilevanti anche ai fini dell'attuazione del controllo economico della gestione;

b) revisione di tutti gli incarichi dirigenziali in atto, ai fini di una loro armonizzazione con la nuova struttura regionale ridefinita ai sensi della precedente lettera;

c) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali in posizione di linea, loro limitazione alle effettive esigenze di gestione di strutture organizzative e riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali, mediante l'adozione di appositi meccanismi incentivanti forme di esodo assistito;

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

d) reimpostazione di tutti i processi amministrativi, funzionali ed erogativi al fine di conseguire adeguate economie procedurali e realizzare una conseguente liberazione di risorse umane da ridestinare, ed economie finanziarie da reinvestire per altre finalità. Di tale attività razionalizzatrice è, in ogni caso, responsabile ciascun dirigente in funzione del relativo ambito di competenza. Per la reingegnerizzazione dei procedimenti e dei flussi di cui sopra, l'Amministrazione regionale può avvalersi di apposite prestazioni professionali rese da consulenti esterni, non sostitutive, comune, delle attività da rendersi ad opera dei competenti livelli dirigenziali, bensì quale mero supporto, ancorché qualificato, nella conduzione delle attività stesse;

e) introduzione di un adeguato sistema di pianificazione, controllo e valutazione dell'andamento gestionale, con particolare riguardo allo sviluppo di appositi strumenti di controllo economico e strategico della gestione, ai sensi delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*;

f) elaborazione ed impiego di forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro, tendenti alla riduzione del lavoro prestato a tempo pieno. Sarà disciplinato, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa da condursi sulla base di appositi principi generali dettati con apposito atto d'indirizzo della Giunta, la forma del lavoro "ripartito" e del lavoro "a chiamata", ferma restando la facoltà d'introdurre ulteriori formule gestionali flessibili del rapporto di lavoro stesso;

g) ricerca, studio, impostazione e realizzazione di diffusi interventi di esternalizzazione di funzioni e di servizi, nei casi di comprovata economicità di gestione a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni rese, ovvero nelle ipotesi di recupero qualitativo o quantitativo nell'erogazione di servizi o nella prestazione di funzioni a parità dei relativi profili economici. Sono, in ogni caso, attentamente monitorate, ai fini di una loro tendenziale gestione esternalizzata, tutti i processi di gestione inerenti al riconoscimento dei trattamenti economici e previdenziali al personale dipendente, la conduzione delle attività di istruzione dei procedimenti di concessione di finanziamenti a soggetti terzi e la gestione delle attività complessivamente riconducibili alla realizzazione di opere pubbliche ed alla tutela ambientale, nonché agli interventi connessi;

h) razionalizzazione delle risorse economiche correlate all'impiego delle forme di gestione dei trattamenti accessori del personale dipendente, mediante l'adozione di comportamenti ed azioni volti a scongiurare dinamiche retributive riconosciute in assenza di reali ritorni di utilità e di efficienza dell'azione pubblica, nonché a contenere fenomeni di consolidamento diffuso del trattamento economico accessorio del personale dipendente al di fuori di reali esigenze produttive e/o di specifiche politiche di gestione delle risorse umane. Tali risorse, pertanto, dovranno orientativamente essere destinate, in ragione della loro natura, al perseguimento di obiettivi certi e misurabili, del raggiungimento dei

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

quali sono chiamati a rispondere, in termini di utilizzo e di risultato, i competenti livelli dirigenziali;

i) realizzazione compiuta di un complessivo sistema di trasferimenti e deleghe di attribuzione in grado di effettivamente valorizzare il potenziale funzionale degli Enti locali, attraverso il completamento delle azioni in atto e l'attivazione di nuovi processi di trasferimento o delega. A tal fine i Dipartimenti regionali promuovono la ricognizione delle competenze delegabili o trasferibili, da realizzarsi anche mediante forme sperimentali e/o progetti speciali;

l) per il periodo massimo di due anni l'introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. In vista dell'attuazione delle disposizioni di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* gli oneri relativi al personale regionale utilizzato negli enti locali possono restare a carico della Regione ⁽³⁾;

m) attivazione di un adeguato sistema informativo interno-esterno, in grado di veicolare dati ed informazioni necessarie per l'assolvimento delle attività di competenza regionale, al fine di un sensibile recupero di produttività interna e di miglioramento dei tempi di raccolta, elaborazione e strutturazione dei dati.

2. Gli obiettivi correlati alle azioni di cui al comma precedente sono conseguiti mediante l'adozione di specifici atti di governo che individuino gli strumenti organizzativi e normativi, le dotazioni di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle misure di cui al comma 1.

3. Il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento di spesa di cui al presente articolo saranno valutati, per ciascun anno del triennio 2002-2004, quali elementi di riferimento principale per la valutazione delle prestazioni dirigenziali e per il conseguente riconoscimento economico correlato ai risultati conseguiti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere assunti, con contratto a tempo determinato e mediante specifica selezione preceduta da apposito avviso pubblico, cento giovani laureati con punteggio non inferiore a cento su centodieci da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale ⁽⁴⁾.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di procedere alla stipula di nuovi ed ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avvalersi, con qualsiasi forma, di unità di personale dipendente da

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.**Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.**

altre pubbliche Amministrazioni in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 6, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*. Il testo originario era così formulato: «*l)* introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti, pubblici o privati, con oneri a carico degli enti utilizzatori;».

(4) Comma così modificato dall'*art. 10-bis, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

Art. 4*Monitoraggio della spesa a titolo di personale dipendente.*

1. Il Dipartimento Organizzazione e Personale formule, mensilmente, un elenco contenente le indicazioni relative al trattamento economico corrisposto al personale addetto ai servizi regionali, distinto per area contrattuale dirigenziale e non dirigenziale, con la specifica indicazione del numero delle unità di personale ripartito per categoria, profilo professionale e posizione economica. L'elenco è trasmesso, senza ritardo, al Dipartimento Bilancio e Finanze, unitamente alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni. Ogni variazione dei dati contenuti nell'elenco di cui sopra deve essere espressamente motivata, con l'indicazione, per esteso, dei nominativi dei beneficiari dei provvedimenti paritetici, amministrativi o giurisdizionali esecutivi che presiedono la variazione del trattamento economico corrisposto rispetto al mese antecedente.

2. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Segretario Generale o, in assenza il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale ed il Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze presentano, alla Giunta regionale, una relazione congiunta evidenziante l'andamento della spesa sostenuta, nel corso dell'esercizio precedente, a titolo di personale dipendente e, nell'ipotesi di accertato incremento reale o tendenziale della spesa stessa rispetto ai precedenti esercizi, propongono gli opportuni correttivi.

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.**Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.****Art. 5***Pagamenti a fronte di titoli esecutivi o a seguito di condanna.*

1. Gli impegni di spesa relativi ai capitoli 1003112 e 1003114 del bilancio di previsione, possono essere adottati solo in base a motivato provvedimento contenente, per esteso, le indicazioni dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi o dei provvedimenti attuativi di istituti contrattuali applicati al personale regionale.
 2. In caso di condanna della Regione al pagamento di competenze arretrate e relativi accessori, il Dipartimento Organizzazione e Personale provvede alla liquidazione delle somme dovute entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo, su conforme parere dell'Avvocatura regionale attestante che non sussistono ragioni tali da giustificare la proposizione di impugnazioni. In caso d'inosservanza del predetto termine, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale procede all'accertamento delle relative responsabilità disciplinari ed, ove sussistano i relativi presupposti, provvede all'attivazione del giudizio per responsabilità patrimoniale.
 3. Il Dipartimento Bilancio e Finanze acquisisce mensilmente gli elenchi dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in conto sospesi a seguito di provvedimento di assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione e provvede alla regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio. L'avvocatura regionale è tenuta a trasmettere tempestivamente al Dipartimento bilancio e finanze tutti gli elementi necessari per l'individuazione della natura della spesa e del relativo creditore.
-

Art. 6*Trattamenti per buoni-pasto e per missioni.*

1. La Giunta regionale adotta uno o più provvedimenti contenenti i criteri generali per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1003104 e 1003116 del bilancio di previsione. Fino all'adozione degli atti di indirizzo della Giunta regionale e, comunque, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale adotta gli atti gestionali diretti ad assicurare il contenimento della spesa relativa ai predetti capitoli, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale.
2. A tal fine, sono determinati il numero massimo di buoni - pasto utilizzabili settimanalmente da ciascun dipendente, nonché il numero complessivo di missioni da effettuarsi, mensilmente, da parte del personale in servizio. Le

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

missioni devono essere autorizzate esclusivamente per obiettivi ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione del presente obbligo, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo, rispettivamente, ai soggetti usufruenti ed autorizzanti.

3. Prima di procedere alla liquidazione delle spese relative alle missioni effettuate dal personale e delle spese relative alla gestione del servizio di mensa, il Dipartimento Organizzazione e Personale verifica il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione

Art. 7

Ordinamento generale delle strutture regionali ⁽⁵⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico ⁽⁶⁾.

2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

2-bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità ⁽⁷⁾.

3. Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione.

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.

4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti ⁽⁸⁾.

5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 novembre 2006, n. 770*.

(6) Comma dapprima modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3* e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della strutture organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:

a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;

b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18 della stessa legge*).

(8) Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 13 dicembre 2012, n. 568* è stata istituita l'Unità organizzativa di Progetto di cui al presente comma.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 3, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18 della stessa legge*).

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.**Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.**

Art. 8*Istituzione del Segretariato Generale ⁽¹⁰⁾.*

1. Nell'ambito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento "Segretariato Generale", con compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle Aree Funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'Ente; è altresì attribuita al Segretariato Generale la verifica dell'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente.

2. L'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta regionale a dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di dirigente generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici anni in organismi, Enti o Aziende, pubblici o privati, ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'*art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* per la nomina a dirigente generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale ⁽¹¹⁾. Al Segretario Generale è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti generali maggiorato del 20%.

(10) Con *D.P.G.R. 30 gennaio 2009, n. 24* è stato approvato l'atto di indirizzo ai sensi del presente articolo.

(11) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 3 giugno 2005, n. 12*.

Art. 9*Accesso alla qualifica dirigenziale.*

1. ... ⁽¹²⁾.

(12) Il presente articolo, come modificato dall'*art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, sostituisce l'*art. 29, L.R. 13 maggio 1996, n. 7*.

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

Art. 10*Conferimento degli incarichi dirigenziali.*

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale devono precisare l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità e ai piani di programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e da eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.

2. Gli incarichi dirigenziali:

a) hanno una durata che è correlata agli obiettivi prefissati e non può eccedere il termine di 3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per i dirigenti;

b) i dirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali;

c) sono rinnovabili;

d) sono regolati dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico;

e) sono consensualmente risolvibili.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al personale. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore al personale ⁽¹³⁾.

3-bis. Nell'ambito di un razionale ed economicamente neutro utilizzo del personale della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura percentuale non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001*, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Fermo restando il limite della dotazione organica, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque ⁽¹⁴⁾.

4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall'Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lettera a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato ⁽¹⁵⁾.

4-bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'*art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18* sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico ⁽¹⁶⁾.

4-ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione ⁽¹⁷⁾.

5. La durata degli incarichi di direttore generale non può eccedere il termine di tre anni e sono revocati di diritto nel caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, dal Presidente della Giunta regionale. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali ⁽¹⁸⁾.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutabili con i sistemi e le garanzie di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo le norme recate nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'Amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle Amministrazioni della Regione, nei limiti dei posti disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati dal

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

direttore generale, su domanda dell'interessato, previa delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore al Personale, acquisita previa deliberazione dell'Amministrazione di provenienza.

8. È altresì assicurato il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non applica l'articolo 2103 del Codice Civile.

9. Fermi restando diritti e procedure previste dal Contratto nazionale di lavoro dell'area della dirigenza, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'Amministrazione regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

10. Gli Enti locali della Regione possono chiedere l'utilizzazione, per compiti specifici e per periodi determinati, dei dirigenti di cui al comma precedente assumendosene i relativi oneri. I provvedimenti di temporanea utilizzazione presso gli Enti locali sono assunti dall'Assessore al Personale, previo consenso degli interessati.

(13) Vedi, anche, il punto 8, *Delib.G.R. 22 luglio 2019, n. 331* e i punti 2 e 3, *Delib.G.R. 31 gennaio 2022, n. 40*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

(15) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.».

(16) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R.*

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.**Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.**

10 ottobre 2002, n. 39), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.».

(17) Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono i precedenti commi 4 e 4-bis (sostitutivi, a loro volta, dell'originario comma 4, in virtù dell'*art. 4, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39*), per effetto dell'*art. 16, comma 2, L.R. 17 agosto 2005, n. 13*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall'Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4-bis. Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'*art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, così come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.».

(18) Per la soppressione dell'integrazione del trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

Art. 11*Norma transitoria.*

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale cessano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Personale, provvede a determinare il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e ad assegnare alle strutture di livello generale i dirigenti necessari a coprire gli incarichi di livello dirigenziale.

L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

**Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale.**

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale conferisce con decreto gli incarichi dirigenziali di livello generale.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti di livello generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali relative alle strutture organizzative di propria pertinenza ai dirigenti loro assegnati dalla Giunta regionale.

Art. 12

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 – Art. 3**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

(...)

Art. 3*Legge finanziaria.*

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

2. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, comunque entro i limiti previsti dalla legge statale;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

3. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

4. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

(...)

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio****TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con *legge 24 novembre 1978, n. 812*, della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con *legge 5 agosto 1981, n. 503*, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 2*Funzioni amministrative.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142* e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);

h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate ⁽³⁾.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁾, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica - venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico-venatoria del territorio. L'attività della C.F.V.R. sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca ⁽⁵⁾.

6-bis. [La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio] ⁽⁶⁾.

6-ter. [La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferita nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2] ⁽⁷⁾.

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

f) il dirigente della struttura competente;

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla *legge regionale 4 agosto 1995, n. 39*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica - Venatoria Regionale (C.F.V.R.) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

- d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;
- e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
- f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
- g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
- h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario;
- i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;
- l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale.

Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.».

(4) Con *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 14* è stato disciplinato il funzionamento della Consulta faunistico-venatoria.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*). L'*art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, poi così modificato dall'*art. 31, comma 2, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e infine abrogato dall'*art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

dall'art. 25 della stessa legge). L'art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

Art. 3

Tutela, uccellazione e catture.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, su parere dell'Osservatorio faunistica venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992 ⁽⁸⁾.
6. La Giunta regionale, su parere dell'OFVR e dell'ISPRA, può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 ⁽⁹⁾.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca ⁽¹⁰⁾.

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

(8) Comma così modificato dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(10) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.».

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 4*Tassidermia.*

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.
 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.
 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
-

TITOLO II**Pianificazione faunistica - venatoria e miglioramento ambientale
regionale****Art. 5***Piano faunistico-venatorio.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico-venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali ⁽¹¹⁾

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFRV e la CFVR ⁽¹²⁾.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

4-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano ⁽¹³⁾.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

- a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ;
- b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;
- c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;
- d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.».

(12) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(giurisprudenza)

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali ⁽¹⁴⁾.

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ⁽¹⁵⁾.

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali ed all'incremento della fauna selvatica ⁽¹⁶⁾;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

4. Le Province inoltre sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR predispongono⁽¹⁷⁾:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale⁽¹⁸⁾;

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale, deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'*articolo 10, comma 8 della legge n. 157 del 1992* e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

7-bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'*articolo 26 della legge n. 157 del 1992*⁽¹⁹⁾.

(14) Con *Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 233* sono state approvate le linee guida per la stesura dei Piani faunistico-venatori di cui al presente articolo.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.».

(16) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(17) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;».

(19) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 7*Osservatorio faunistico venatorio regionale* ⁽²⁰⁾.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;

d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92*;

f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92*, al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'*articolo 18, comma 2 legge 157/92*, sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L'Osservatorio predisponde i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

- a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;
- b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- d) di un rappresentante degli ATC;
- e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR

(20) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Osservatori faunistici. 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio**

altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali.

2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti:

a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio;

b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;

c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica;

d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono;

e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento.

3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione.

5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di inanellamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

7. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 2 della legge n. 157 del 1992*, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'*articolo 7 della legge n. 157 del 1992*, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato - Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.».

Art. 8

Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia, nonché dell'OFVR e dell'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può ⁽²¹⁾:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del *regolamento n. 1094/88/CEE* e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

6-bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica ⁽²²⁾.

(21) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(22) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 9

Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile.

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'OFVR e ISPRA, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.
2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all'ORVR dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali ⁽²⁵⁾.
3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.
4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.
5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla *legge n. 394 del 1991*;
 - a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;
 - b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;
 - c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani ⁽²⁶⁾.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

(23) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(24) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 13*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

(26) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

TITOLO III

Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'*articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992*. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'*articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio**

iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale ⁽²⁷⁾.

Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta.

Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

(27) Vedi, anche, quanto previsto dalla lettera c), *Delib.G.R. 25 luglio 2017, n. 328*, dalla lettera c), *Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 219* e dalla *Delib.G.R. 11 agosto 2021, n. 348*.

Art. 11

Mezzi di caccia consentiti.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
- b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;
- c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;
- d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;
- e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (*legge 19 dicembre 1975, n. 874*) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria di appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei - Aree contigue.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia

(28).

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso con l'utilizzo di richiami vivi, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifici capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine ⁽²⁹⁾:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

(28) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(29) Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 13*Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione.*

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della *legge n. 157 del 1992*, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

- a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ⁽³⁰⁾.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

6-bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni ⁽³¹⁾.

6-ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC ⁽³²⁾.

6-quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157/92*

⁽³³⁾.

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio**

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma 7, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico-venatorio ⁽³⁴⁾.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

(30) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(31) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(32) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(33) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(34) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 13-bis

Istituzione del numero verde antibraconaggio ⁽³⁵⁾.

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibraconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibraconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 14

Calendario venatorio.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

1. La Regione, sentito l'OFVR e ISPRA e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria ⁽³⁶⁾.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992* e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'*articolo 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992*.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'*articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992*, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al soprarichiamato comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992* ⁽³⁷⁾;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il caniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio**

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico - artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, su parere espresso dell'OFVR, possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta ⁽³⁸⁾.

(36) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(37) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(38) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 15*Divieti.*

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'*articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;
- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

- a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
- b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «*Rana esculenta*»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 16*Immissione di selvaggina.*

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'OFVR su parere dell'ISPRA. Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie ⁽³⁹⁾.
2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'*articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.
3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.
4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.
5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.
6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

(39) Comma così modificato dapprima dall'*art. 46, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19* e poi dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

TITOLO IV

Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17

Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria ⁽⁴⁰⁾.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca ⁽⁴¹⁾;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico ⁽⁴²⁾;

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della *legge regionale 4 agosto 1995, n. 39*. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione ⁽⁴³⁾.

4-bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso ⁽⁴⁴⁾.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 8 dell'*articolo 5 della legge regionale n. 27/1999* ⁽⁴⁵⁾.

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio ⁽⁴⁶⁾.

8. [Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo] ⁽⁴⁷⁾.

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

(40) Con *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 15* è stato disciplinato il funzionamento delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(41) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(42) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(43) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 45, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

(44) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*), per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 8, comma 2 della citata legge*).

(45) Il presente comma, già modificato dall'*art. 5, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, è stato poi così sostituito dall'*art. 18, comma 5, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami.».

(46) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 2, lettera b)*, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(47) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

Art. 18*Tasse annuali di concessione regionale.*

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

1-bis. [L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiano compiuto venti anni] ⁽⁴⁸⁾.

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche - venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro - turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

(48) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo) e poi abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

Art. 19*Vigilanza venatoria: poteri e compiti.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157 del 1992. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'*articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65*.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'*articolo 27 della legge n. 157 del 1992*, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall'*articolo 30 della legge n. 157 del 1992* gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

8. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della *legge 15 dicembre 1972, n. 772*, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

10. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

11. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 34 della legge n. 157 del 1992* le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V

Procedimenti sanzionari

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 20
Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli *articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992*, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,00 ⁽⁴⁹⁾.
2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65 ⁽⁵⁰⁾.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23 ed alla confisca degli animali ⁽⁵¹⁾.
4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla *legge n. 157 del 1992* si applica una sanzione da euro 25,82 ad euro 258,23 ⁽⁵²⁾.
- 4-bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione) ⁽⁵³⁾.

(49) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(50) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(51) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(52) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(53) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 21

Sospensione, revoca, esclusione licenza.

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'*articolo 30, comma 1, legge n. 157 del 1992*, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'*articolo 32, comma 1, della legge n. 157 del 1992*, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

TITOLO VI**Disposizioni finanziarie, transitorie e finali****Art. 22**

Utilizzazione dei proventi regionali ⁽⁵⁴⁾

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera ⁽⁵⁵⁾;

f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.

4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

(54) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 61, comma 5, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*, è stato poi così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Utilizzazione dei proventi regionali. 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico - venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse ;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7;

d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria - ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.

Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore.

Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono riscritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.».

(55) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;».

Art. 23*Disposizioni finanziarie.*

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.
 2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.
 3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.
-
-

Art. 24

Norme transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.
2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri - turistico - venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.
4. [Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*] ⁽⁵⁶⁾.
5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la *legge regionale 11 luglio 1986, n. 27* ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla *legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

8-bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'*articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*) e dall'*articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura ⁽⁵⁷⁾.

(56) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(57) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della stessa legge*).

L.R. n. 9 del 17 maggio 1996.

**Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l'organizzazione del
territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio**

Art. 25

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1***Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa ⁽⁴⁾.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 2*Articolazione organizzativa della Giunta regionale ⁽⁵⁾.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età ⁽⁶⁾.

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(6) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

Art. 3*Ordinamento dei Dipartimenti* ⁽⁷⁾.

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 ⁽⁸⁾. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici ⁽⁹⁾. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 ⁽¹⁰⁾. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo restando i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 4*Funzioni dei Dipartimenti* ⁽¹¹⁾.

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale ⁽¹²⁾.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali ⁽¹³⁾.

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti ⁽¹⁴⁾:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture ⁽¹⁵⁾.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca ⁽¹⁶⁾.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali ⁽¹⁷⁾.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione ⁽¹⁸⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

-
- (11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
- (12) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
- (13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
- (14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*
- (15) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
- (16) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
- (17) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
- (18) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*
-

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾,

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali ⁽²²⁾.
2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento
-

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Per la modifica del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(21) Vedi anche l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Vedi altresì il punto 7, Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762.

(22) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori ⁽²³⁾.

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
 - c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.
-

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 7*Ufficio di gabinetto* ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche ⁽²⁶⁾.
4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

(24) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Vedi anche l'*art. 8, comma 3, della medesima legge*.

Art. 8***Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale*** ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽²⁹⁾.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il titolare della struttura speciale ha

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale ⁽³⁰⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori ⁽³¹⁾.

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti ⁽³²⁾.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione ⁽³³⁾.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari ⁽³⁴⁾.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽³⁵⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(27) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(28) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(29) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(30) Il presente comma, modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo), è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

(31) Comma così modificato dapprima dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e poi dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(32) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».

(33) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma,

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(34) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9*Figure professionali speciali* ⁽³⁶⁾.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'*articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8* come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale ⁽³⁷⁾.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] ⁽³⁸⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] ⁽³⁹⁾.

(36) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(37) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(38) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*).

(39) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*).

(giurisprudenza)

Art. 10**Avvocatura regionale** ^{(40) (41)}.

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(40) Articolo dapprima modificato dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*, dall'*art. 1, commi 10 e 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12*, dall'*art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*), dall'*art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria.

1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali.

2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:

1) Amministrativo;

2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(41) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo**Art. 11***Comitato di direzione* ⁽⁴²⁾.

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(42) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(43) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46* e dall'*art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(44) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
 - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;
 - esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
 - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
 - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
 - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».
-

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Art. 12

Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione ⁽⁴⁵⁾.

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

(45) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 13

Attività di indirizzo ⁽⁴⁶⁾.

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

(46) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 14

Attività di gestione ⁽⁴⁷⁾.

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(47) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 15

Attività di controllo ⁽⁴⁸⁾.

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

(48) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo ⁽⁴⁹⁾.

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

(49) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 17

Attribuzione della gestione ⁽⁵⁰⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità ⁽⁵¹⁾.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
 - a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
 - b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
 - c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(51) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo ⁽⁵²⁾.

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
 2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.
-

(52) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo ⁽⁵³⁾.

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.
-

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo ⁽⁵⁴⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo ⁽⁵⁵⁾.

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

(54) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(55) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Art. 21-bis

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione

⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾,

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti ⁽⁵⁸⁾.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(56) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(58) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Capo III - Ordinamento della dirigenza**Art. 22***Strutture di livello dirigenziale* ⁽⁵⁹⁾.

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
 2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
 3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
 4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.
-

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23*Qualifica dirigenziale* ⁽⁶⁰⁾.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
-

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(60) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(61) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 23-ter

Inadempienze ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(63) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Art. 24*Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti* ⁽⁶⁵⁾.

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'*articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993*.
5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(giurisprudenza)

Art. 25*Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale* ⁽⁶⁶⁾.

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- possesso del diploma di laurea;
 - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
 - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione ⁽⁶⁷⁾.
5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma ⁽⁶⁸⁾.
8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

(66) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(67) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(68) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

(giurisprudenza)

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale

⁽⁶⁹⁾.

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea ⁽⁷⁰⁾;

c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(70) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 27*Valutazione dei risultati* ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾,

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.
2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(72) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(giurisprudenza)

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale ⁽⁷⁴⁾.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predisporre, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽⁷⁵⁾;
 - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
 - [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽⁷⁶⁾;
 - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
 - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
 - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere ⁽⁷⁷⁾;
- b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁷⁸⁾;
- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
 - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
 - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
 - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
 - determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(74) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(75) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

(76) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(77) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(78) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

Art. 29

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente ⁽⁷⁹⁾.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare ⁽⁸⁰⁾:

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta ⁽⁸¹⁾.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* ⁽⁸²⁾.

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis ⁽⁸³⁾.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

(79) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(80) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(81) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(82) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(83) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(84) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439*, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30*Il dirigente responsabile di Settore ⁽⁸⁶⁾.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 31

Il dirigente responsabile di servizio ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾,

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

(87) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(88) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali* ⁽⁸⁹⁾.

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento ⁽⁹⁰⁾.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis ⁽⁹¹⁾.

4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé ⁽⁹²⁾.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione ⁽⁹³⁾.

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico ⁽⁹⁴⁾.

(89) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(91) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(92) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(93) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(94) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Art. 33*Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali* ⁽⁹⁵⁾.

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

(95) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Art. 34***Divieti di incarichi ⁽⁹⁶⁾.*

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(96) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

Art. 35*Albo dei dirigenti* ⁽⁹⁷⁾.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
 2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.
-

(97) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39.*

Art. 36*Relazioni sindacali* ⁽⁹⁸⁾.

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del *decreto legislativo n. 29 del 1993.*

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

3. Fermo restando quanto previsto in materia del *decreto legislativo n. 29 del 1993*, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

(98) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 37*Pari opportunità* ⁽⁹⁹⁾.

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] ⁽¹⁰⁰⁾.

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] ⁽¹⁰¹⁾.

(99) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(100) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(101) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

(102) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(103) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 38

Formazione della dirigenza ⁽¹⁰⁴⁾.

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

(104) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale ⁽¹⁰⁵⁾.

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità qualitativa e quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

(105) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

Art. 40

Organico ⁽¹⁰⁶⁾.

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente ⁽¹⁰⁷⁾.
 2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità ⁽¹⁰⁸⁾.
 3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.
-

(106) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(108) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione ⁽¹⁰⁹⁾.

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
 - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
 - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.

**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ⁽¹¹⁰⁾.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 ⁽¹¹¹⁾.

(109) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(111) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Art. 42***Norme abrogate ⁽¹¹²⁾.*

1. Sono abrogate la *legge regionale n. 24 del 1984* e le disposizioni della *legge regionale n. 3 del 1978*, della *legge regionale n. 11 del 1987*, della *legge regionale n. 55 del 1990* e della *legge regionale n. 11 del 1994*, incompatibili con la presente legge.

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Isola nation

Sentenza **310/2011**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **QUARANTA** - Redattore **SILVESTRI**

Udienza Pubblica del **18/10/2011** Decisione del **21/11/2011**

Deposito del **23/11/2011** Pubblicazione in G. U. **30/11/2011**

Norme impugnate: Artt. 11, c. 1°, 14, 15, 16, c. 1° e 5°, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29/12/2010, n. 34.

Massime: **35947 35948 35949 35950 35951 35952 35953 35954 35955 35956**

Atti decisi: **ric. 16/2011**

Massima n. 35947

Titolo

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009 - Reiezione.

Testo

Non è fondata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale. Infatti, gli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 11 co. 1

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 14

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 15

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 16 co. 1

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 16 co. 5

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 18

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 29

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 46

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 49

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 50

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 41

Costituzione art. 51

Costituzione art. 97

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 122 co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge 11/03/1953 n. 87 art. 22

Massima n. 35948

Titolo

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Beni culturali - Costituzione di una società in house , a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese - Trasporto aereo - Attribuzione ai servizi aeroportuali svolti dalle società partecipate dalla Regione della "missione di servizio di interesse economico generale con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale" - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuato, in senso soddisfacente della pretesa del ricorrente - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Carezza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione

di cessazione della materia del contendere. Nel caso in esame, le norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale possono ritenersi soddisfattive delle pretese avanzate col ricorso.

- V. citate sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 11 co. 1

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 49

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2 lett. e)

Costituzione art. 117 co. 2 lett. g)

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 117 co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 112

decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 115

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 106 co. 2

Massima n. 35949

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Azienda forestale regionale (A.Fo.R.) - Soppressione e messa in liquidazione, con trasferimento del relativo personale amministrativo alla Regione - Inquadramento, nelle more dell'attuazione, dei dipendenti Afor nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali, con lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali - Violazione del principio del pubblico concorso quale regola generale per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 14 della legge della regione Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica della regione Calabria, disponendo, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel

proprio ruolo organico, dei dipendenti dell'azienda forestale regionale (A.F.O.R.), già in servizio presso gli uffici regionali, per contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto i casi di deroghe al principio del pubblico concorso sono circoscritti in modo rigoroso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 14 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 97 co. 3

Massima n. 35950

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Incarichi di funzione dirigenziale conferiti, entro precisi limiti percentuali e di tempo, a soggetti estranei all'Amministrazione - Conferma, per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa, degli incarichi conferiti in data anteriore al 17 novembre 2010 - Contrasto con i limiti stabiliti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 15

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 art. 40 co. 1 lett. f)

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 19 co. 6 ter

Massima n. 35951

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità - Fissazione al 31 dicembre 2011 del termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, nonché fissazione al 31 dicembre 2013 del termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini - Mancata osservanza dei vincoli e limiti alle stabilizzazioni previsti dalla disciplina nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che prorogano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nel settore del personale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 16 co. 1

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 16 co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 10

legge 03/08/2009 n. 102

Massima n. 35952

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione - Corso-concorso riservato ai soli dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 che dispone che per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio

regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. Infatti, è consentita la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente; nella norma regionale censurata invece non sono menzionate specifiche necessità funzionali - che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti - né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 18

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 97 co. 3

Massima n. 35953

Titolo

Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia - Illegittimità costituzionale .

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili per contrasto con l'art. 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione e sono pertanto illegittime previsioni che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 29

legge della Regione Calabria 29/12/2008 n. 42 art. 4 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 41

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79

decreto legislativo 29/12/2003 n. 387

Massima n. 35954

Titolo

Regione in genere - Enti locali - Norme della Regione Calabria - Compatibilità delle cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed Assessore comunale con la carica di Consigliere regionale - Contrasto con il principio generale stabilito dalla disciplina statale del divieto di cumulo degli incarichi - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Illegittimità costituzionale .

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 secondo cui anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost. Infatti, il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica per evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 46

legge della Regione Calabria 07/02/2005 n. 1 art. 1 co. 6 ter

Parametri costituzionali

Costituzione art. 51

Costituzione art. 122 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2 lett. p)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 65

legge 02/07/2004 n. 165 art. 3

Massima n. 35955

Titolo

Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria - Ricorso del Governo - Eccezione inammissibilità per l'avvenuta cessazione degli effetti della norma e per la mancata dimostrazione della sua effettiva applicazione - Reiezione.

Testo

E' infondata l'eccezione della Regione Calabria secondo cui l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 ha ormai cessato di produrre effetti e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione, perché il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni; inoltre dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 50

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 2

legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 4

Massima n. 35956

Titolo

Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria - Mancata acquisizione del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Contrasto con la normativa nazionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (necessità di un parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per modificare le spese cacciabili), risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 29/12/2010 n. 34 art. 50

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 2

legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 4

Pronuncia

SENTENZA N. 310

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo

3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Maria Letizia Guida e Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

1.1. — L'art. 11, comma 1, della legge impugnata stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese».

La norma in questione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) e s), Cost., in quanto inserirebbe «nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una società regionale a capitale interamente pubblico».

In proposito, il ricorrente precisa che la tutela dei beni culturali consiste nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni connesse all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, alla loro protezione ed alla loro conservazione per fini di pubblica fruizione. Siffatte funzioni sarebbero attribuite dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in via esclusiva, alla competenza statale, e sarebbero esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le sue articolazioni. In particolare, in sede regionale, le soprintendenze costituirebbero l'organo competente a curare la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali.

Pertanto la previsione impugnata, consentendo alla Giunta regionale di costituire una società competente a provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese, si porrebbe in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale, attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale.

L'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 117, terzo comma, Cost. è richiamato nella parte in cui prevede, fra le materie di competenza legislativa concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali». A loro volta, i citati artt. 112 e 115 dispongono che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali e

che siffatte attività siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi.

Il ricorrente osserva che, in virtù delle norme statali appena richiamate, la valorizzazione, quando non è effettuata direttamente dallo Stato, «è collegata» ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici. Di conseguenza, secondo la difesa statale, la norma impugnata – anche nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta come finalizzata alla sola valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese – si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché prevede, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una società in house, della quale, peraltro, non sono precisati i compiti.

1.2. — L'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell'AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza».

Per illustrare le ragioni dell'impugnazione il ricorrente si sofferma sull'evoluzione normativa in materia di personale dell'Azienda forestale regionale (AFOR), sottolineando che l'art. 4 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione della citata Azienda.

Il comma 7 del medesimo art. 4 ha, inoltre, previsto il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

La norma oggetto dell'odierna impugnazione dispone il trasferimento dei dipendenti AFOR alla Regione nelle more dell'attuazione della legge reg. Calabria n. 9 del 2007, prevedendone l'inquadramento nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge impugnata.

Secondo il ricorrente, il censurato art. 14 si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché prevede il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti AFOR già in servizio presso la Regione stessa, attribuendo loro lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, con la conseguenza di non tenere conto del principio del mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece stabilito dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

La difesa statale richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere circoscritta ai soli casi in cui le stesse deroghe siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione, e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il trasferimento alla Regione Calabria del personale appartenente all'AFOR, se può risultare giustificato dall'esigenza straordinaria di inquadrare nel ruolo regionale il personale di un'azienda soppressa per legge, non può comportare l'indiscriminata attribuzione a tale personale dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. L'inquadramento piuttosto, per

essere legittimo, avrebbe dovuto rispettare il regime contrattuale di provenienza, come del resto previsto dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

Sulla base di tali rilievi, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio a favore degli ex dipendenti AFOR, rispetto a coloro che sono stati assunti nei ruoli regionali a seguito di regolare concorso pubblico. In tal modo, infatti, sarebbero inseriti nell'amministrazione regionale, con pienezza di diritti economici e di carriera, dipendenti che non hanno sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a tale amministrazione.

A parere del ricorrente, il legislatore regionale della Calabria avrebbe dovuto costituire un "ruolo a parte o ad esaurimento" in cui collocare i dipendenti in questione fino al compimento del loro periodo di servizio, da determinare a tutti gli effetti secondo l'originario stato giuridico ed economico dei dipendenti AFOR. Ciò sarebbe confermato da quanto previsto negli artt. 4, comma 7, e 6 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007; in particolare, l'art. 6 fa riferimento alla possibilità di concedere, ai dipendenti degli enti posti in liquidazione, incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego.

Al contrario, l'automatica "regionalizzazione" degli ex dipendenti AFOR farebbe venir meno il loro interesse a fruire degli incentivi all'esodo, e svuoterebbe di significato la norma di cui al citato art. 6, finalizzata a ridurre gli oneri complessivi delle spese per il personale di ruolo della Regione.

1.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale dispone: «Dopo il comma 6-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma 6-ter: "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, legge 154 del 1981 e dall'articolo 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica"».

Il ricorrente sostiene che la norma in esame – nella parte in cui prevede che le cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale, e di Sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio regionale sono compatibili con la carica di consigliere regionale – si ponga in contrasto con gli artt. 122, primo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 51 Cost.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., la difesa statale sottolinea come l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisca che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La norma impugnata, eliminando in radice dall'ordinamento regionale qualsiasi incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e assessore provinciale, nonché di Sindaco e assessore comunale, violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, di conseguenza, l'art. 122, primo comma, Cost.

In particolare, sarebbe violato il principio fondamentale del divieto di cumulo di funzioni pubbliche, a cui possono essere apportate deroghe soltanto in casi eccezionali. Siffatto divieto di cumulo sarebbe volto a garantire che l'esercizio delle funzioni pubbliche avvenga in modo imparziale e sia immune da conflitti di interesse. Nel caso di specie, l'incompatibilità costituirebbe una garanzia anche dell'autonomia dei Comuni e delle Province rispetto all'ente regionale.

Inoltre, l'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, poiché «in fatto» disciplinerebbe le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti della Provincia, degli assessori provinciali, dei Sindaci e

degli assessori comunali, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il ricorrente ritiene che competa al legislatore statale dettare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le regole in materia di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori di Province e Comuni. Tale disciplina, infatti, sarebbe parte integrante di quella concernente gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, che, in quanto tale, non può essere differenziata a seconda della Regione in cui si trovano gli enti locali interessati.

Sarebbe, infine, violato l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere alle funzioni pubbliche elettive in condizioni di eguaglianza nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare, la norma impugnata consentirebbe di concorrere alla carica di consigliere regionale a soggetti che, a causa della titolarità delle funzioni pubbliche sopra indicate, non potrebbero candidarsi alla stessa carica in altre Regioni.

1.4. — L'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici».

La predetta norma è impugnata in quanto inciderebbe su una materia diversamente disciplinata dalla normativa statale di cui all'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale ha inserito i commi 6-bis e 6-ter nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In proposito, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma censurata inciderebbe sulla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

La difesa statale, prima di illustrare le ragioni dell'impugnazione, evidenzia come gli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 10 della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale) siano quelli che possono essere conferiti, entro limiti percentuali e di tempo stabiliti dalla norma stessa, anche a soggetti estranei all'amministrazione.

La norma impugnata, confermando la validità e gli effetti giuridici degli incarichi conferiti in virtù del citato art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, interferirebbe con l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale – attraverso l'introduzione del comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 – ha reso applicabile alle Regioni i commi 6 e 6-bis dello stesso art. 19. I commi da ultimo citati dettano, infatti, una disciplina analitica in materia di costituzione del rapporto contrattuale con dirigenti di provenienza esterna all'amministrazione interessata, stabilendo sia i limiti percentuali entro cui è consentita l'assunzione dei soggetti di cui sopra, sia la durata del rapporto di lavoro.

Il ricorrente sottolinea come l'ambito materiale sul quale incide l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, estendendo la disciplina richiamata alle Regioni, sia quello dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sono citate al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 324 e n. 325 del 2010). Da quanto appena detto, secondo la difesa statale, deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale, per le ragioni sopra esposte, incide sulla disciplina del contratto dei dirigenti esterni e, segnatamente, sui profili connessi all'instaurazione ed alla durata del rapporto.

1.5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, i commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, i quali rispettivamente stabiliscono: «1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fissato al 31 dicembre 2011» e «5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2”».

Secondo il ricorrente, i censurati commi 1 e 5 dell'art. 16 violano l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posti dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il citato art. 17, comma 10, pone una serie di vincoli alla possibilità di stabilizzare personale già assunto a tempo determinato da parte delle Regioni. Peraltro, il rispetto dei limiti in questione sarebbe necessario per garantire che le assunzioni a tempo indeterminato intervengano solo nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie esistenti.

Di conseguenza, l'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, prevedendo un termine ultimo per la stabilizzazione di determinate categorie di lavoratori, senza tenere conto dei limiti posti dalle norme statali, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, il quale non consente «una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, ancorché programmate e autorizzate».

1.6. — è impugnato, ancora, l'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale così dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale».

La norma regionale violerebbe i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., attesa la previsione di un corso-concorso, tale da restringere arbitrariamente la categoria dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione. In particolare, il principio di eguaglianza sarebbe violato poiché, a parità di requisiti, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che non siano già dipendenti dell'amministrazione; il principio dell'accesso per pubblico concorso, d'altro canto, non consentirebbe deroghe che non siano giustificate da ragioni eccezionali di interesse pubblico.

1.7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, secondo cui «1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale. 2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico».

Secondo la difesa statale la norma impugnata, prevedendo la possibilità di derogare in parte alle regole della concorrenza, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela della concorrenza.

1.8. — è inoltre impugnato – per violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. – l’art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale introduce l’art. 4-bis nella legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).

Il detto art. 4-bis dispone una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative in materia di produzione delle energie rinnovabili. È riconosciuta, in particolare, quando il soggetto proponente sia uno degli enti indicati, priorità di indizione ai procedimenti unici, con esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla stessa legge reg. Calabria n. 42 del 2008, e sono consentite deroghe ai procedimenti di verifica preliminare di cui all’art. 6 dell’allegato SUB1 della legge reg. Calabria n. 42 del 2008.

Secondo il ricorrente, la norma impugnata non è conforme al quadro normativo nazionale di principio (sono richiamati i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», e 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»), secondo cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici. Inoltre, il censurato art. 29 si tradurrebbe in un’irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, ponendosi in contrasto con l’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica), nonché con l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e con l’art. 117, primo e terzo comma, Cost.

1.9. — Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

L’art. 50, rubricato «Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9 del 1996», fissa il calendario venatorio regionale e reca una disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria, che si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Quest’ultima disposizione, al comma 2, stabilisce che i periodi di attività venatoria, previsti dal comma 1, possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, e che le Regioni possono autorizzare le modifiche previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4 dispone che le Regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere dell’ISPRA.

La normativa impugnata non rispetterebbe, inoltre, la «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992», redatta dall’ISPRA alla luce delle modifiche introdotte nella legge n. 157 del 1992, in attuazione della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Il procedimento di carattere amministrativo, sopra richiamato, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno, ai sensi della normativa statale.

Il ricorrente – dopo aver sottolineato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, tale materia non può essere disciplinata con legge regionale – deduce l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. — Con atto depositato il 30 marzo 2011, la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

2.1. — In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l’inesistenza della notifica del ricorso, operata ai sensi dell’art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Al riguardo, la resistente ricorda come la norma citata consenta all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) e come quest'ultima normativa legittimi gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

La Regione Calabria ritiene, tuttavia, che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009, avendo «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», non sia applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini. In particolare, la resistente sottolinea come la formulazione letterale del citato art. 55 circoscriva l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

2.2. — Nel merito delle singole censure, la difesa regionale ritiene che la questione prospettata nei confronti dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 muova da presupposti erronei, in quanto la valorizzazione del patrimonio archeologico si differenzia dalla tutela dello stesso. Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali riconosce alla Regione competenze (non solo legislative) in materia sia di gestione sia di valorizzazione del patrimonio archeologico.

La resistente precisa, altresì, come l'attività della società prevista dalla norma impugnata non possa che svolgersi nel pieno rispetto del riparto di competenze previsto dal Codice dei beni culturali; pertanto, la Regione Calabria si sarebbe limitata a “ridisegnare” la propria macchina operativa, demandando all'istituenda società tutte le attività (esclusa quella legislativa) in materia, per l'esercizio delle quali, la stessa difesa regionale sottolinea la necessità di accordi con il Ministero competente.

Infine, la resistente ricorda che l'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede la possibilità di una gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, «svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico».

2.3. — Quanto all'impugnazione dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, essa sarebbe «frutto di evidente equivoco», in quanto la norma impugnata non comporterebbe un «trasferimento in massa di dipendenti alla Regione, bensì la copertura di alcuni posti dell'organico regionale». Di conseguenza, la norma si porrebbe in continuità con i principi ispiratori della riforma (art. 4, comma 7, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007) che ha operato la soppressione dell'AFOR, e ne costituirebbe mera attuazione.

In relazione all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., la resistente rileva come l'art. 4, comma 8, della legge reg. Calabria n. 9 del 2007 preveda che il personale idraulico-forestale continui ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non possa essere trasferito nei ruoli regionali o provinciali. Pertanto, secondo la difesa regionale, nessun dipendente AFOR avente tale inquadramento sarà trasferito; di qui l'asserita infondatezza della questione prospettata.

2.4. — In merito all'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente sostiene, sulla scorta di un parere reso dall'Ufficio legislativo della stessa Regione Calabria, che la norma impugnata afferisca alla materia dell'organizzazione amministrativa regionale, rientrando nella potestà legislativa residuale della Regione.

Il censurato art. 15 non sarebbe finalizzato, dunque, ad «attribuire ex se validità a precedenti atti di conferimenti di incarichi dirigenziali», ma intenderebbe «fare proprio il principio generale del “funzionario di fatto”, al dichiarato intento di dare “continuità” alla propria azione amministrativa».

In ogni caso, la questione sarebbe infondata perché la norma impugnata si limiterebbe «a fotografare l'esistente», senza innovare rispetto a quanto previsto dall'art. 10 della legge reg. Calabria n. 31 del 2002, come modificato dalla legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), peraltro non impugnata dal Governo.

2.5. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sarebbe infondata, in quanto la norma in esame non inciderebbe sulla materia del coordinamento della finanza pubblica ma si limiterebbe a dettare regole per l'attuazione del piano di stabilizzazione di lavoratori precari, nel rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). Tale ultima disposizione conterrebbe l'unica norma di principio applicabile al caso di specie, mentre la fissazione del termine per la stabilizzazione, posto dalla norma impugnata, spetterebbe alla potestà legislativa regionale.

2.6. — Quanto all'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la relativa questione sarebbe infondata perché, nel caso di specie, sussisterebbero particolari ragioni giustificatrici della deroga al principio del pubblico concorso. Siffatte ragioni sarebbero rappresentate dalla «pressante esigenza di coprire i vuoti nell'organico dirigenziale, con immediatezza e mediante personale “interno” già formato».

2.7. — La Regione Calabria ritiene infondata anche la questione avente ad oggetto l'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. La norma impugnata, infatti, perseguirebbe gli obiettivi fissati dalla direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

In particolare, il censurato art. 29 non realizzerebbe alcuna distorsione della concorrenza, limitandosi a stabilire «una mera priorità cronologica nella istruttoria delle iniziative proposte da enti pubblici», e sottolineerebbe «la necessità di spingere prioritariamente gli enti pubblici a destinare risorse ed attività nel campo della produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnovabili».

2.8. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 sarebbe infondata, in quanto la norma in esame rientrerebbe nella competenza legislativa regionale concorrente, prevista dall'art. 122 Cost., e non sarebbero violati i principi dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

2.9. — In merito all'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la Regione Calabria ritiene che la relativa questione sia inammissibile e, in ogni caso, infondata.

L'inammissibilità deriverebbe dalla carenza di un'adeguata motivazione della censura, tale da chiarirne realmente la pertinenza, e dalla evocazione solo sommaria dei parametri costituzionali. Al riguardo, la resistente ritiene inconfidente, tra l'altro, il parametro relativo alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Quanto alle ragioni di infondatezza della questione, la difesa regionale sottolinea come il Protocollo n. 26 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda, all'art. 1, che i valori comuni dell'Unione, con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti.

Secondo la resistente, sarebbe quindi lo stesso Trattato ad attribuire alle amministrazioni regionali il potere (tra gli altri) di «fornire, commissionare e organizzare» i servizi indicati, mentre spetterebbe allo Stato (Protocollo n. 26, art. 2) la competenza correlata ai servizi di interesse generale non economico.

Pertanto, la Regione Calabria si sarebbe mossa nell'ambito delle proprie competenze, riconosciute direttamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La difesa regionale ricorda altresì che la Commissione europea ha aperto una formale procedura di verifica circa la compatibilità del versamento di somme in favore di una delle società interessate dalla norma impugnata (SOGAS s.p.a.) con il regime degli aiuti di Stato.

Da ultimo, la resistente precisa che un'analogia normativa di altra Regione (legge della Regione Marche 17 marzo 2009, n. 6 «Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche – Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6») non è stata impugnata dal Governo, evidentemente perché ritenuta non in contrasto con la Costituzione.

2.10. — Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dovrebbe essere rigettata perché la norma ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1. — In particolare, la difesa regionale riferisce che l'art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31 (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2010 – Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia») ha modificato l'art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che oggi così dispone: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società».

La resistente ritiene che, con la modifica intervenuta, sia stato esplicitato quanto già ricavabile dal testo originario della disposizione. La Regione segnala, in ogni caso, che la norma impugnata non ha trovato applicazione prima della modifica operata dalla legge reg. n. 31 del 2011, e chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3.2. — In merito alla censura formulata nei confronti dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale evidenzia come – ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), istitutiva dell'AFOR – al solo personale di cantiere si applichi la correlata specifica contrattazione. Agli altri dipendenti (e quindi a coloro che sono soggetti al trasferimento disposto dalla norma impugnata) si applicherebbe, invece, la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni EE.LL.

Pertanto, la resistente conclude rilevando che nessun dipendente AFOR, avente l'inquadramento di operaio idraulico-forestale, transiterà nei ruoli regionali, e che i soli dipendenti oggetto di trasferimento sono già inquadrati presso l'ente di provenienza in base alla contrattazione di comparto della Regione.

In definitiva, la norma impugnata non avrebbe operato alcuna modifica del regime contrattuale dei dipendenti AFOR, sicché la censura prospettata sarebbe infondata.

3.3. — Quanto alla questione avente ad oggetto l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la resistente ribadisce di aver agito in conformità al parere reso dal Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale in data 6 dicembre 2010, circa l'incidenza della sentenza n. 324 del 2010 della Corte costituzionale sui provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato già adottati nei limiti di cui all'art. 10, comma 4, della legge reg. Calabria n. 31 del 2002.

Secondo il parere in questione, richiamato nella memoria della Regione, l'applicazione ragionevole del principio di continuità delle funzioni amministrative consente di escludere il venir meno degli effetti prodotti dai provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, adottati in base alla normativa regionale precedente la citata sentenza n. 324 del 2010. Sempre a detta del Comitato di consulenza giuridica, nel caso di specie trova applicazione il principio *tempus regit actum*.

3.4. — In relazione all'impugnativa proposta nei confronti dell'art. 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, la difesa regionale precisa che siffatta disposizione è stata modificata, a seguito di contatti tra la Regione e il Ministero per gli affari regionali, dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34).

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 25 del 2011 stabilisce che la Regione «può attribuire» (e non più «attribuisce») ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale.

Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone: «Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

La resistente – sulla base delle anzidette modifiche, concordate con lo Stato, ed in assenza di alcuna applicazione del censurato art. 49 nella sua versione originaria – chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Qualora ciò non avvenga, la difesa regionale ribadisce quanto già affermato nell'atto di costituzione riguardo alla propria ampia discrezionalità in materia.

In ulteriore subordine, nel caso in cui non dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'art. 49, e la Corte costituzionale dovesse ritenere trasferita la questione di legittimità costituzionale sul testo dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 25 del 2011, la Regione Calabria chiede sia rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se la normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed il Protocollo n. 26 del Trattato stesso, osti ad una normativa statale, come l'art. 117 della Costituzione, ove tale norma sia interpretata nel senso che impedisca all'Ente (Regione) di fornire ed organizzare direttamente SIEG di propria competenza, secondo le norme del Trattato, ma lo consenta solo previa apposita disposizione normativa statale».

4. — In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8

del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

2. — Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2.1. — La norma citata consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali). Quest'ultima, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale.

Secondo la Regione Calabria, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 ha «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione», e pertanto non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, per le stesse ragioni che escludono i giudizi di costituzionalità dall'ambito di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini.

2.2. — L'eccezione non è fondata.

Innanzitutto, deve essere disatteso l'assunto del «carattere derogatorio e quindi di stretta interpretazione» dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009. Trattasi, piuttosto, di norma a carattere generale che eccettua dal suo ambito di applicazione solo gli atti giudiziari penali.

Quanto agli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, essi sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.

Né risulta pertinente il riferimento, come elemento di comparazione, alle norme sulla sospensione feriale dei termini, che, com'è stato più volte ribadito da questa Corte, non trovano applicazione nei giudizi di costituzionalità. Infatti, la mera somiglianza dei dati letterali posti a raffronto non consente di pervenire alle medesime conclusioni. In particolare, quanto alla sospensione feriale dei termini, questa Corte ha ritenuto tale istituto non applicabile al processo costituzionale, «in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere» (ancora di recente, sentenza n. 46 del 2011).

La medesima finalità è perseguita dalla norma che estende la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale anche all'Avvocatura dello Stato; l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 risponde, infatti, ad un'esigenza di rapidità e di semplificazione delle modalità di notifica, che è particolarmente avvertita nei giudizi di costituzionalità.

Pertanto, il rinvio operato dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953, da un lato, e la ratio della norma di cui all'art. 55 della legge n. 69 del 2009, dall'altro, depongono a favore dell'applicabilità del citato art. 55 anche ai giudizi di costituzionalità, con il conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente.

3. — Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Entrambe le questioni sono state, infatti, oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo che le relative disposizioni sono state modificate dal legislatore regionale, successivamente all'impugnazione.

In particolare, l'art. 11 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 è stato modificato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 31 (Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n.

34 del 2010 – Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia»), mentre l'art. 49 è stato implicitamente abrogato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 25 (Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34). Per entrambe le questioni, la difesa regionale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, per effetto della mancata applicazione della norma originaria.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010). Nel caso in esame, le due norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale in relazione agli artt. 11 e 49 possono ritenersi soddisfattive delle pretese avanzate col ricorso.

Pertanto, avuto riguardo anche al complessivo comportamento processuale delle parti, può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente agli artt. 11, comma 1, e 49.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur richiamando tra le norme impugnate l'intero art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, censura sostanzialmente il comma 1 del detto articolo, ritenendolo in contrasto con l'art. 97 Cost. è pertanto al solo comma 1 che occorre circoscrivere il sindacato di legittimità costituzionale.

4.1. — La questione è fondata.

La disposizione impugnata prevede che «nelle more dell'attuazione complessiva» di quanto disposto dall'art. 4, comma 7, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'Azienda forestale regionale (AFOR), la Giunta regionale «è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Per intendere il senso della censura, è necessario soffermarsi sul contesto normativo in cui la disposizione sopra citata si colloca.

La legge della Regione Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ha, tra l'altro, istituito l'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria). Il personale dell'AFOR era composto da operai idraulico-forestali e da dipendenti addetti ai servizi amministrativi. I primi, ai sensi degli artt. 25 e 26 della suddetta legge, rivestivano le qualifiche e ricoprivano i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti; ai secondi si applicava la contrattazione nazionale e decentrata del Comparto Regioni-Enti locali.

L'art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007 ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'AFOR. Le funzioni svolte da quest'ultima sono state trasferite o delegate alle Province ed è stata altresì prevista la nomina di un Commissario liquidatore, al fine della definizione dei rapporti attivi e passivi. Il comma 7 del citato art. 4 ha pure disposto che: «Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto

previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel “Fondo sollievo” alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere». Infine, l’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale ha previsto, per il personale degli enti disciolti, degli «incentivi per l’esodo anticipato dall’impiego».

4.2. — Alla luce di quanto sopra, si deduce che l’odierna questione di legittimità costituzionale riguarda i soli dipendenti addetti ai servizi amministrativi, per i quali è stato previsto il trasferimento alla Regione, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono stati assegnati alle Province.

Questa precisazione consente alla difesa regionale di affermare che la norma oggi impugnata non innoverebbe rispetto a quanto già previsto dalle leggi reg. Calabria n. 20 del 1992 e n. 9 del 2007, poiché i lavoratori trasferiti sarebbero già inquadrati nel ruolo regionale. In particolare, la Regione sottolinea la continuità della norma censurata con le precedenti leggi regionali, evidenziando come, al più concedere, il Governo avrebbe dovuto impugnare l’art. 4 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

L’interpretazione prospettata dalla resistente non è condivisibile, poiché proprio il tenore letterale della disposizione scrutinata dimostra la discontinuità rispetto alla normativa regionale pregressa, sopra esaminata. La disposizione censurata contiene infatti due precisazioni, che depongono per il senso ora indicato: 1) innanzitutto, essa precisa che l’intervento legislativo si colloca «nelle more dell’attuazione complessiva della norma» (di cui all’art. 4, comma 7, legge reg. Calabria n. 9 del 2007) e non in semplice attuazione della stessa; 2) in secondo luogo, la norma impugnata prevede che la Giunta regionale disponga il trasferimento del personale AFOR nel proprio ruolo organico, con ciò riconoscendo che tale trasferimento non è ancora avvenuto.

In base alla ricostruzione appena illustrata, si deve concludere per l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, sulla base della giurisprudenza costante di questa Corte, che ha circoscritto in modo rigoroso i casi di deroghe al principio del pubblico concorso, sancito dall’art. 97, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 293 del 2009).

5. — L’art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 così stabilisce: «Per eccezionali ragioni di continuità nell’azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 10, commi 4, 4-bis e 4-ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i conseguenziali effetti giuridici».

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna questa disposizione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la stessa si porrebbe in contrasto con l’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Il ricorrente muove dall’assunto che quanto disposto da tale norma statale sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

5.1. — La questione è fondata.

Al riguardo, occorre precisare che la norma da ultimo citata ha modificato l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest’ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni.

Posta tale premessa, si deve notare che il comma 6 della stessa disposizione statale stabilisce, con riferimento agli incarichi a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione conferente, che la durata di questi ultimi «non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni».

La suddetta normativa statale in materia di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione è stata ritenuta da questa Corte «riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato». Nella medesima pronuncia è statuito altresì che tra i precetti rientranti nella materia dell'ordinamento civile, devono ritenersi compresi anche quelli relativi alla «durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro)» (sentenza n. 324 del 2010).

La conseguenza di quanto appena rilevato è l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

6. — I commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 modificano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari.

Entrambe le disposizioni sono impugnate dal Governo perché si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale norma statale stabilisce: «Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». A loro volta, le disposizioni legislative richiamate dalla norma da ultimo citata stabiliscono i requisiti di cui deve essere in possesso il personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, per poter essere stabilizzato.

6.1. — La questione è fondata.

Questa Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze numeri 108, 69 e 68 del 2011).

La proroga del termine finale sia del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge della Regione Calabria 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), sia dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli.

Dalla difformità sopra illustrata discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 5, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.

7. — L'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per

l'accesso alla qualifica dirigenziale». Tale disposizione è impugnata dal Governo per violazione degli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost.

La questione è fondata.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di deroghe al principio del pubblico concorso è nel senso di «consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente» (sentenza n. 189 del 2011, in conformità, ex plurimis, sentenze n. 108 e n. 52 del 2011, n. 195 del 2010, n. 293 del 2009, n. 363 del 2006).

Nella norma regionale censurata non sono menzionate specifiche necessità funzionali – che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti – né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto. Per tale motivo si deve concludere per l'illegittimità costituzionale della predetta norma, in quanto restringe ai soli dipendenti regionali, senza alcuna specificazione e giustificazione, l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale nell'amministrazione della Regione Calabria.

8. — L'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che introduce l'art. 4-bis nel testo della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) è impugnato in quanto – prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili – si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, nonché con gli artt. 3, 41 e 117, primo e terzo comma, Cost. Il principio fondamentale asseritamente violato sarebbe quello per cui la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici.

8.1. — La questione è fondata.

Il ricorrente non indica una precisa norma statale contenente il principio del libero mercato concorrenziale in materia di produzione dell'energia, ma si limita ad indicare genericamente la normativa statale in materia: decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Si deve tuttavia osservare che il principio fondamentale richiamato dal ricorrente permea tutta la normativa statale e, ancor prima, la normativa comunitaria, cui il legislatore italiano ha dato attuazione. L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.

Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che «la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali» (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010). La previsione contenuta nella norma regionale impugnata è assimilabile a quelle che prevedono misure compensative a favore della Regione e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi economici per gli stessi.

Dalle considerazioni che precedono viene in evidenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

9. — L'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco a Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica».

Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in relazione all'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. e dell'art. 51, primo comma, Cost.

9.1. — La questione è fondata.

Occorre notare che l'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce: «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

La Regione Calabria eccepisce che, nel caso di specie, rileverebbe quanto stabilito dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), che però nulla dispone al riguardo. Anzi, l'art. 3 dell'atto normativo statale ora citato individua fra i principi fondamentali in tema di incompatibilità, il seguente: «a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La fondatezza dell'odierna questione, prima ancora che dalla violazione di una specifica prescrizione normativa, discende dal contrasto con il principio ispiratore, che sta a fondamento sia dell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, sia dell'art. 3 della legge n. 165 del 2004. Tale principio consiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni». Sul divieto di cumulo degli incarichi, questa Corte ha peraltro precisato: «Non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 [...] deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione» (sentenza n. 201 del 2003). Questa Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme, nella parte in cui non prevedono come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una carica costituente causa di ineleggibilità, confermando così la validità generale del principio di non cumulo (sentenze n. 277 del 2011 e n. 143 del 2010).

Con riferimento al caso di specie, si deve notare che il principio di non cumulo – il quale, come detto sopra, sta alla base sia dell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, sia dell'art. 3 della legge n. 165 del 2004 – è integralmente disatteso dalla norma regionale impugnata, che stabilisce invece l'opposto principio della generale compatibilità delle cariche di consigliere regionale e presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore comunale.

L'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 deve essere, per i motivi sopra esposti, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost., in quanto contraddice, in materia di incompatibilità, un principio generale contenuto nelle norme legislative statali prima citate, e lede, al contempo, il principio di eguaglianza tra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive.

10. — L'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili.

La Regione Calabria eccepisce che la norma in questione ha ormai cessato di produrre effetti (in data 31 gennaio 2011) e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione.

Le suddette eccezioni non sono fondate.

La prima non è fondata perché questa Corte ha più volte affermato che il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La seconda eccezione non è fondata perché dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione nella stagione venatoria 2010/2011. Detta applicazione, infatti, non richiede alcun particolare adempimento. Non si comprende pertanto su quali basi la Regione sostenga il contrario.

La norma in questione è impugnata dal Governo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

10.1. — La questione è fondata.

La difesa statale, pur riconoscendo che i termini di cui al comma 1 del citato art. 18 della legge n. 157 del 1992 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (art. 18, comma 2, della stessa legge), si duole del fatto che la Regione non abbia acquisito il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha sostituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il cui parere è richiesto (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992) per fissare il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria.

Nella norma regionale impugnata il parere di cui sopra non è previsto. Ne consegue la violazione delle norme statali interposte, che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Tale violazione si traduce, a sua volta, nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 315 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Inno nazion

Sentenza **324/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **AMIRANTE** - Redattore **MAZZELLA**

Udienza Pubblica del **06/07/2010** Decisione del **03/11/2010**

Deposito del **12/11/2010** Pubblicazione in G. U. **17/11/2010**

Norme impugnate: Artt. 40, c. 1°, lett. f), e 49, c. 1°, del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150.

Massime: **35020 35021 35022 35023**

Atti decisi: **ric. 108, 110/2009; 1/2010**

Massima n. 35020

Titolo

Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Piemonte, Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia della organizzazione degli uffici nonché dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. f), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui, introducendo il comma 6-ter nell'art. 19 nel d.l. 30 marzo 2001, n. 165, dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Si tratta di una normativa (che non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico) riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 art. 40 co. 1 lett.f)

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 19 co. 6 ter

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 117 co. 4

Costituzione art. 119

Massima n. 35021

Titolo

Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della legge delega per omessa acquisizione dell'intesa o del parere delle Regioni in sede di Conferenza unificata - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" e non a quella dell'organizzazione degli uffici regionali - Inammissibilità delle **q u e s t i o n i** .

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40. comma 1, lett. f), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dato che, nella fattispecie, non si verte in materia di organizzazione degli uffici regionali, bensì in materia di disciplina di contratti di diritto privato, rispetto alla quale sussiste esclusivamente competenza dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 art. 40 co. 1 lett. f)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 76

Massima n. 35022

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti per la mobilità e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione delle regole in tema di accesso e svolgimento del rapporto di impiego pubblico - Evocazione di parametro costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, promossa in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto viene dedotta la violazione di un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni e, nella fattispecie, il preteso contrasto con il citato parametro non ridonda nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 art. 49 co. 1

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 30 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 97

Massima n. 35023

Titolo

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti per la mobilità e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatazza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile, in quanto l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 art. 49 co. 1

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 30 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 4

Pronuncia

SENTENZA N. 324

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, lettera f), e 49, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promossi dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con ricorsi notificati il 29 dicembre 2009, 4 gennaio 2010 e il 29 dicembre 2009, depositati in cancelleria il 30 e il 31 dicembre 2009 e il 4 gennaio 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 108 e 110 del registro ricorsi 2009 ed al n. 1 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mario Eugenio Comba per la Regione Piemonte, Lucia Bora per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Piemonte ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), «secondo capoverso», del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

La ricorrente premette che la disposizione impugnata modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducendo, dopo il comma 6, i commi 6-bis e 6-ter, il quale ultimo recita: «il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2», tra le quali rientrano anche le Regioni.

L'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; può prevedere l'integrazione del trattamento economico tramite un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il successivo comma 6-bis dispone che, per il calcolo delle percentuali di cui sopra, si deve operare un arrotondamento all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

Ad avviso della Regione Piemonte, quelle appena richiamate sono disposizioni che attengono esclusivamente alle modalità di accesso all'impiego pubblico, disciplinando, tra l'altro con norme di estremo dettaglio, la particolare fattispecie dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. La norma statale impugnata, estendendo tali disposizioni alle Regioni, violerebbe pertanto l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché la materia delle modalità di accesso all'impiego pubblico regionale rientra in quella dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa regionale la quale appartiene alla competenza residuale esclusiva regionale.

La ricorrente aggiunge che lo stesso d.lgs. n. 150 del 2009 riconosce che la materia dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non è compresa tra quelle di competenza legislativa statale, né tra quelle ripartite. Il censurato art. 40, infatti, non è incluso dall'art. 74, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009 tra quelli riconducibili alla potestà legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.

La Regione Piemonte sostiene, in via subordinata, che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se si dovesse ritenere che essa rientri nelle competenze legislative concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa, infatti, non detta principi fondamentali, ma scende nel dettaglio, fissando la percentuale di incarichi dirigenziali esterni attribuibili dalle amministrazioni regionali nonché la loro durata massima, senza lasciare alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dettando direttamente la regola applicativa.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

La difesa erariale sostiene che l'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, non regolando l'accesso agli incarichi dirigenziali, non attiene all'organizzazione amministrativa delle Regioni, bensì alla materia dell'ordinamento civile, poiché esso disciplina gli aspetti

fondamentali del rapporto costituito con il soggetto esterno all'amministrazione (durata, qualificazione, corrispettivo economico). In quanto tale, esso rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

3. – La Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 49, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui, modificando l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che le amministrazioni, prima di bandire un concorso pubblico, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».

3.1. – Rispetto all'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente lamenta che esso, introducendo nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 il comma 6-ter, estende alle Regioni la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 6 del predetto art. 19 e, in particolare, la previsione per cui detti incarichi possono essere conferiti a tempo determinato solo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento a quelli della seconda fascia dei ruoli dirigenziali.

Così disponendo, la norma contrasterebbe con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché essa atterrebbe alla materia dell'ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa regionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, la norma impugnata non è giustificata da alcun titolo di competenza statale. In particolare, non potrebbe sostenersi che essa sia finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa: in primo luogo perché il limite del 10 per cento non garantisce di per sé il rispetto dei canoni suddetti; in secondo luogo, perché, laddove si affermasse il potere dello Stato di intervenire direttamente nell'organizzazione interna degli uffici regionali per il buon andamento dell'amministrazione, l'autonomia regionale verrebbe vanificata, poiché ogni disciplina dell'organizzazione amministrativa deve essere diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 non rientrerebbe neppure nella materia del coordinamento della finanza pubblica; infatti il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non provoca un aumento di spesa, poiché ad esso si ricorre per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee ovvero per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel tempo necessario ad espletare i concorsi diretti a colmare i vuoti in organico. Comunque, seppure si ravvisasse nella norma censurata una finalità di contenimento della spesa, la medesima sarebbe comunque incostituzionale, perché non si presta in alcun modo, per il suo livello di dettaglio, ad individuare un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma, in ipotesi, inciderebbe su una voce di spesa, introducendo un vincolo puntuale e specifiche modalità del suo contenimento. Perciò, ove ritenuta giustificata da esigenze finanziarie, la norma determinerebbe un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, con conseguente sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Infine, secondo la Regione Toscana, la norma impugnata lederebbe il principio di leale collaborazione ed i criteri direttivi della legge delega. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato, per alcuni aspetti (tra i quali anche quello della dirigenza e, quindi, del conferimento degli incarichi dirigenziali), previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali o, quanto meno, per gli altri profili, con il parere della suddetta Conferenza. Invece la disposizione impugnata non è

stata oggetto né di parere né di intesa con la Conferenza unificata, ma è stata inserita nel decreto dopo il parere espresso dal Senato, senza alcun coinvolgimento regionale. Sussisterebbe, pertanto, violazione (oltre che del principio di leale collaborazione) dell'art. 76 Cost., violazione che può essere fatta valere dalla Regione perché determina una menomazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale.

3.2. – Quanto all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la Regione Toscana sostiene che esso contrasterebbe con gli artt. 97 e 117, quarto comma, della Costituzione.

La norma censurata sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, imponendo a tutte le amministrazioni, e dunque anche alle Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta»; la norma aggiunge che «Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».

La difesa regionale nega che sia possibile assimilare tale disposizione all'art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede, a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, l'onere di comunicare al personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi l'esigenza di assunzione. Tale norma, infatti, mira a consentire al personale – che rischia di perdere il lavoro in quanto «in disponibilità» per mancanza di posti – di ritrovare una collocazione in altre amministrazioni. In considerazione di tale finalità di tutela del lavoro, la Corte costituzionale (sentenza n. 388 del 2004) ha ritenuto la disposizione non invasiva delle competenze regionali in materia di organizzazione ed ordinamento del personale, essendo piuttosto diretta a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e a rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).

La norma impugnata, riferendosi alla mobilità volontaria e prescindendo del tutto da un esubero del personale, inciderebbe fortemente sull'autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali sotto due profili.

In primo luogo, perché introduce un impegnativo onere per l'amministrazione che ha necessità di coprire il posto vacante (determinazione dei criteri di valutazione, esame delle domande di mobilità, effettuazione dei colloqui e redazione di una graduatoria). In secondo luogo, perché limita la possibilità per l'amministrazione di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato, in osservanza dei canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il quale richiede l'espletamento del concorso pubblico.

A quest'ultimo proposito la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la deroga al pubblico concorso non è, nel caso in esame, giustificabile in base ad alcuna esigenza di interesse pubblico, posto che l'assunzione con la procedura di mobilità risponde solo all'interesse dell'interessato al trasferimento per motivi personali. Né potrebbe essere sostenuto che la norma abbia una finalità di contenimento della spesa pubblica, poiché all'amministrazione che ha acconsentito al trasferimento del dipendente non è precluso assumere altro personale in sostituzione di quello; in tal modo alcune amministrazioni dovranno coprire i posti vacanti con la procedura di mobilità volontaria ed altre potranno continuare a bandire concorsi e ciò solo per motivi legati alle scelte personali del dipendente.

Ad avviso della Regione Toscana, pertanto, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe, oltre all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, per la lesione dell'autonomia organizzativa regionale, anche l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, e quindi non permette di osservare i criteri di efficienza, imparzialità e buona amministrazione che il predetto precetto

costituzionale vuole garantire nell'organizzazione degli uffici. La ricorrente aggiunge di essere legittimata a far valere la violazione del citato art. 97 Cost. perché essa determina una compromissione della propria autonomia organizzativa.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

4.1. – In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., la difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle illustrate nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte e riportate supra, sub n. 2, aggiungendo che, comunque, essendo indubbio che, almeno in parte, la norma censurata regola una materia di competenza esclusiva statale, lo Stato era abilitato a dettare una normativa di principio incidente su competenze regionali e conforme al dettato costituzionale in tema di accesso e svolgimento del rapporto di impiego pubblico (al riguardo il resistente richiama in particolare l'art. 97 Cost.).

Rispetto alle censure proposte avverso la medesima norma con riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente la loro inammissibilità, poiché le Regioni non possono impugnare in via principale norme statali per violazione di precetti costituzionali diversi da quelli direttamente regolanti il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato nega che il Governo abbia ecceduto dai limiti della delega, essendo incontestabile che nella materia delegata («disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni») rientri anche la regolamentazione dei limiti e delle modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali. Il resistente aggiunge che sulla disposizione impugnata è intervenuta intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.

4.2. – Per quanto concerne la questione relativa all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., deduce che la norma impugnata disciplina un aspetto della mobilità, istituto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche poiché rientrante nella competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ovvero, in via subordinata, nelle materie, di competenza concorrente, della tutela del lavoro e della armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica.

La censura sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. sarebbe, invece, in primo luogo inammissibile, perché il parametro costituzionale non rientra tra quelli deducibili dalle Regioni.

In secondo luogo, sarebbe infondata, perché la norma denunciata è diretta a razionalizzare l'utilizzazione dei dipendenti pubblici, prevedendo la copertura di posti vacanti con personale già in forza ad una pubblica amministrazione, evitando una lunga e costosa procedura concorsuale fonte di nuove assunzioni e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. – La Regione Marche ha promosso, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009.

La ricorrente premette che la norma impugnata incide su una materia già integralmente disciplinata dall'art. 28 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), il quale detta una normativa che, pur conforme alla ratio di quella statale oggetto di censura, non trova coincidenza con i nuovi vincoli che il legislatore statale ha inteso imporre alle Regioni e, in particolare, con il limite complessivo del 10 per cento dei posti della dotazione organica dirigenziale per l'affidamento di tutti gli incarichi a contratto, con l'annesso limite soggettivo dei possibili

affidatari (ormai coincidenti con i soli soggetti estranei all'amministrazione) e, infine, con il criterio di arrotondamento automatico, per il calcolo del suddetto limite percentuale, all'unità inferiore qualora il primo decimale sia inferiore a cinque o all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a cinque.

La Regione Marche sostiene che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 contrasta, in primo luogo, con l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione». In proposito la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (la difesa regionale menziona le sentenze n. 95 del 2008, n. 233 del 2006, n. 380 e n. 2 del 2004, n. 274 del 2003).

La Regione Marche contesta che l'impugnato art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», dalla quale sono escluse le norme volte a disciplinare le modalità tramite le quali (o i limiti entro i quali) le pubbliche amministrazioni possono far ricorso agli strumenti riguardanti i rapporti tra privati. E, nella fattispecie, la norma censurata non si risolve nella regolazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale; essa, invece, pone dei limiti alle ipotesi in cui la pubblica amministrazione può fare uso di tale autonomia, restando ferma la disciplina del suo esercizio e dei rapporti contrattuali che ne derivano. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto – ad avviso della ricorrente – che, mentre la regolazione del rapporto di lavoro rientra nell'«ordinamento civile», gli aspetti attinenti alle modalità e ai limiti della instaurazione e della cessazione di tale rapporto ineriscono alla materia della «organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione nega, poi, che l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «coordinamento della finanza pubblica». Infatti esso non avrebbe né la finalità, né l'effetto di determinare il contenimento della spesa pubblica complessiva per la remunerazione delle funzioni dirigenziali, poiché il conferimento di incarichi di dirigente a contratto, se avviene entro i limiti della dotazione organica, non può, per sua stessa natura, determinare alcuna spesa maggiore per l'amministrazione conferente.

La Regione Marche aggiunge che, anche a voler ritenere che la norma impugnata abbia un effetto di contenimento della spesa pubblica, essa sarebbe comunque illegittima, perché, imponendo un vincolo puntuale e specifico che non lascia alcun margine di attuazione al libero apprezzamento del legislatore regionale, non potrebbe essere considerata come un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La ricorrente deduce, poi, che, per le ragioni già spiegate, l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 viola l'art. 117, quarto comma, Cost., anche nella parte in cui questo attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale dei comuni, delle province e delle città metropolitane», il legislatore statale non disponendo di un titolo di potestà legislativa che lo abiliti a disciplinare le modalità di accesso al lavoro presso le amministrazioni degli enti locali territoriali, potendo esclusivamente, in riferimento a tali enti, regolare la materia della «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» come previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

La difesa regionale afferma, quindi, che nella giurisprudenza costituzionale esisterebbero due differenti indirizzi circa la spettanza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali: uno (rappresentato dalle sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003) secondo cui essa continuerebbe a spettare, immutata, allo Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); l'altro (al riguardo la Regione menziona le sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, n. 456 e n. 244 del 2005, in tema di comunità montane) secondo cui questa potestà legislativa deve ormai ritenersi compresa nell'area della competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La ricorrente ritiene che il primo indirizzo

non possa essere condiviso, stante la mancanza di un titolo costituzionale che affidi allo Stato la competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, onde non resterebbe che ritenere che siffatta materia ricada nell'ambito disciplinato dall'art. 117, quarto comma, Cost., spettando dunque alla potestà residuale regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e da eventuali ulteriori titoli di intervento statale in grado di giustificare «incursioni» nella materia de qua. Ad avviso della ricorrente, tale conclusione sarebbe confermata dalla sentenza n. 326 del 2008, con la quale questa Corte ha ricondotto alla «potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici (...) degli enti locali, fondata sull'art. 117 Cost.», una disposizione che imponeva alcune limitazioni alle società partecipate da enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse.

La Regione Marche deduce, inoltre, che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe anche l'art. 76 Cost., sia perché contrasterebbe con l'oggetto della delega legislativa individuato nell'art. 2, comma 1, della legge n. 15 del 2009, sia perché non sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della medesima legge di delegazione.

Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che la legge di delegazione limitava i poteri normativi del Governo alla sola riforma della «disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2», del decreto legislativo n. 165 del 2001, sicché l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto, appunto, alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Né, in senso contrario, potrebbe essere richiamato l'art. 6, comma 2, lettera h). Infatti la predetta disposizione della legge di delega contemplava il seguente «principio e criterio direttivo»: «Ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, (...), e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi». Dunque la delega a prevedere «la riduzione delle quote percentuali di dotazione organica» entro le quali ammettere l'attribuzione di incarichi dirigenziali «a contratto» era espressamente riferita solo al conferimento degli incarichi «ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli» dell'Amministrazione conferente. Il legislatore delegato non era abilitato ad estendere, come invece risulta dal nuovo testo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il suddetto limite delle quote percentuali di dotazione organica a tutti i conferimenti di incarichi dirigenziali a contratto, comprendendovi, oltre a quelli riguardanti i soggetti espressamente individuati dalla citata norma della legge di delegazione, anche quelli concernenti i soggetti dipendenti della medesima amministrazione conferente, ma non aventi la qualifica di dirigente.

Quanto all'ammissibilità della censura in questione, la ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la violazione dell'art. 76 Cost. ridonda in lesione delle sfere di competenza regionale, poiché l'aver il decreto legislativo esteso alle Regioni anche la disciplina in tema di limiti e modalità di accesso al lavoro pubblico, impedisce alla normativa regionale esistente di dispiegare la propria efficacia, e alla Regione di porre in essere nuove norme in un ambito materiale che, attenendo all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali, è di sua competenza.

Circa il contrasto dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 con i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 2009, la Regione Marche deduce che questi ultimi imponevano al Governo l'adozione dei decreti legislativi «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge». Orbene, la disposizione censurata (riconducibile alla materia della «dirigenza pubblica» di cui all'art. 6 della medesima legge n. 15), in particolare nella parte in cui introduce il nuovo comma 6-ter

nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, è stata inserita dal Governo all'interno del d.lgs. n. 150 del 2009 a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, senza però essere stata sottoposta alla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata (la quale era intervenuta il 29 luglio 2009). Tale vizio si traduce nella violazione dell'art. 76 Cost., alla cui denuncia in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale la Regione vanterebbe uno specifico interesse, come desumibile, ad avviso della ricorrente, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (la difesa regionale cita, in proposito, le sentenze n. 206 e n. 110 del 2001).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto, sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Toscana e riportate supra, sub n. 4.1.

In riferimento alla pretesa violazione delle attribuzioni regionali in tema di organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, il resistente aggiunge che le Regioni a statuto ordinario, in realtà, non hanno alcuna competenza in materia, rientrando quest'ultima nella competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

7. – In prossimità dell'udienza pubblica le Regioni Toscana e Marche hanno depositato memorie.

7.1. – La Regione Toscana insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio ricorso.

In particolare, la ricorrente nega che l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, regolando esso non già aspetti propri del rapporto di lavoro tra pubblica amministrazione e dirigente, bensì la diversa e preliminare fase dell'accesso all'impiego presso le Regioni, profilo che rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale regionale, oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni.

La norma in questione, ad avviso della difesa regionale, neppure potrebbe essere ricondotta alla materia del coordinamento della finanza pubblica, per le ragioni già indicate nel ricorso.

La Regione Toscana ribadisce, poi, le argomentazioni già svolte nel ricorso e relative alla violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost., aggiungendo che la lesione di quest'ultimo precetto costituzionale comporta la compromissione di attribuzioni regionali.

Quanto all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente ripete le censure e le relative motivazioni contenute nel proprio atto introduttivo, aggiungendo che anche la violazione dell'art. 97 Cost. si risolve nella lesione di sfere di competenza regionale.

7.2. – Anche la Regione Marche insiste nell'accoglimento delle richieste formulate nel proprio ricorso.

Alle considerazioni svolte nell'atto introduttivo, la difesa regionale aggiunge che la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. è nella fattispecie ammissibile, sia perché la violazione di quel parametro costituzionale comporta la lesione di competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sia perché l'obbligo dell'intesa in sede di Conferenza unificata era imposto dalla stessa legge delega n. 15 del 2009.

La ricorrente deduce altresì – a sostegno del proprio assunto secondo il quale l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 non può essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile – che lo stesso legislatore delegato, nell'elencare, nell'art. 74 del citato d.lgs. n. 150, le norme che rientravano in quel titolo competenziale, non ha menzionato l'art. 40. In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, potrebbero essere considerati attinenti alla materia dell'ordinamento civile solamente gli ultimi due periodi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (in tema di indennità integrativa e di collocamento in aspettativa senza assegni

dei dipendenti pubblici per il tempo di durata dell'incarico da dirigente), onde la norma impugnata dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima nella parte in cui estende alle Regioni tutti gli altri precetti contenuti nell'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 citato.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche impugnano l'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui ha introdotto nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il comma 6-ter, secondo il quale i precedenti commi 6 (disciplinante le condizioni per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente) e 6-bis (in tema di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni) del citato art. 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, anche alle Regioni e agli enti locali, deducendo la violazione degli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

Le Regioni Toscana e Marche sostengono che la disposizione impugnata contrasterebbe anche con l'art. 76 Cost., perché non è stata oggetto di intesa o di parere in sede di Conferenza unificata, come richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti). La Regione Marche aggiunge che la disposizione censurata, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Ad avviso delle ricorrenti, la norma, poi, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché attiene alla materia, di competenza residuale regionale, dell'organizzazione delle Regioni e degli enti pubblici regionali. La Regione Marche aggiunge che il predetto precetto costituzionale sarebbe leso anche perché la norma, nella parte in cui si riferisce agli enti locali, sarebbe riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, anch'essa di competenza residuale delle Regioni.

In via subordinata, ritenendo la norma attinente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni Toscana e Marche deducono la lesione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché essa pone un vincolo puntuale all'autonomia finanziaria delle Regioni e non è idonea a realizzare l'effetto di contenimento della spesa pubblica.

1.1. – La Regione Toscana impugna anche l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ora prevede che tutte le amministrazioni, e dunque anche le Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta» e che «il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato».

Ad avviso della ricorrente, il predetto art. 49 violerebbe l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, nonché l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché incide sull'autonomia organizzativa delle Regioni, introducendo un impegnativo onere per l'amministrazione e limitando la sua possibilità di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato.

2. – In ragione della parziale connessione oggettiva, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. – Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., non sono fondate.

3.1. – La norma impugnata dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

Si tratta di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile.

In particolare, l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennità che – a integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene semplicemente una prescrizione in tema di modalità di calcolo di quella percentuale).

Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.

Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

3.2. – La stessa questione, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., è, invece, inammissibile.

Dato che nella fattispecie, come si è visto sub 3.1, non si verte in materia di organizzazione degli uffici regionali, bensì in materia di disciplina di contratti di diritto privato, rispetto alla quale sussiste esclusivamente competenza dello Stato, la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non comporterebbe lesione di alcuna attribuzione regionale. Da qui l'inammissibilità della censura.

4. – Passando alle questioni sollevate dalla Regione Toscana sull'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, quella promossa in riferimento all'art. 97 Cost. è inammissibile.

La Regione deduce la violazione di un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni e, nella fattispecie, il preteso contrasto con l'art. 97 Cost. non ridonda nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.

4.2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., invece, non è fondata.

La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile.

L'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.